

## CCCLXXV SEDUTA

GIOVEDÌ 15 MARZO 1956

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag	15329
Disegni di legge:		
« Modificazione al Codice penale militare di pace ed al Codice penale » (1217) (D'iniziativa dei deputati Luzzatto, Capalozza, Ariosto ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):		
CERICA . . . . .		15350
LUSSU . . . . .		15344
MARZOLA . . . . .		15356
MESSE . . . . .		15352
MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	15329,	15344
NACUCCHI . . . . .		15350
PICCHIOTTI . . . . .		15357
PRETISIMONE . . . . .		15358
SPALLICCI . . . . .		15348
SPALLINO, <i>relatore di maggioranza</i>	15344,	15357
TADDEI . . . . .	15332,	15354
TERRACINI . . . . .		15349
ZANOTTI BIANCO . . . . .		15343
Votazione a scrutinio segreto . . . . .		15351

La seduta e aperta alle ore 10,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 marzo, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 1 senatori De Marsico per giorni 1 e Longoni per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

**Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto, Capalozza, Ariosto ed altri: « Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale » (1217) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Luzzatto, Capalozza, Ariosto ed altri: « Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io sono molto grato a tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione, di cui ho molto apprezzato il tono appassionato, se volete, ma sempre sereno e rispettoso.

Sono in particolare grato ai relatori che hanno, ciascuno dal proprio punto di vista,

contribuito efficacemente a mettere in chiaro i punti fondamentali del dibattito. Particolarmente grato al senatore Spallino, relatore di maggioranza, per il suo efficacissimo intervento.

Qualcuno degli onorevoli senatori di parte sinistra ha, nel corso del proprio intervento, voluto mettere in rilievo una certa perplessità del senatore Spallino; ma se, sulla base di questa perplessità, noi abbiamo avuto un intervento di tanta efficacia, immagino che cosa sarebbe stato se egli non fosse stato perplesso. (*Commenti*).

Questo dibattito, così caratterizzato da serenità e compostezza, mi pare sia servito come ulteriore chiarimento delle posizioni che oggi si confrontano nell'ambito di questo ramo del Parlamento, così come si confrontarono qualche mese fa alla Camera dei deputati. Ed è un chiarimento utile, anche se mi sembra difficile pensare che le cose accurate ed approfondite che sono state dette da una parte e dall'altra possano riuscire davvero a spostare le posizioni già assunte dalle diverse parti politiche. È stata questa una messa a punto interessante; ma non sono state dette grandi novità. Il Senato vorrà quindi perdonarmi, se anch'io non saprò e non potrò dire cose nuove. Il dibattito del resto è stato così ampio, non solo in seno al Parlamento ma anche nella stampa e nella dottrina, che ormai tutto quello che si poteva dire pro e contro è stato detto. Il mio intervento sarà diretto perciò soprattutto a chiarire serenamente, onestamente quale è la mia posizione, quale è la posizione del Governo su questo problema.

Desidero sottolineare, facendo eco a quanto ha detto nel suo pacato e persuasivo intervento il senatore Monni, che il problema è, dopo questo dibattito, ormai maturo per una sua urgente soluzione. Vorrei appunto sottolineare questa urgenza che è stata del resto rilevata da più parti. Noi siamo di fronte in questo momento ad alcune disposizioni tutt'ora in vigore, non avendo riscontrato in esse contrasto con le norme costituzionali. Allo stato delle cose tali norme del Codice militare di pace, anche quelle che vengono attraverso questo disegno di legge abrogate, dovrebbero trovare la loro applicazione.

Noi ci troviamo, quindi, in una situazione di incertezza del diritto che è estremamente imbarazzante per tutti. È imbarazzante per la Magistratura, la quale, nell'attesa di un chiarimento di posizioni dopo il dibattito e il voto avvenuto in una Camera, evidentemente si trova impacciata nel dare attuazione a queste disposizioni; ed è imbarazzante anche per il Ministro della giustizia, per quella che è la sua funzione di promuovere l'attuazione della legge. Vi sono delle norme, quindi, che noi desideriamo abrogare e che in pratica non vengono applicate, pur essendo ancora norme in vigore nel nostro ordinamento giuridico. Mi pare che sia interesse di tutti uscire il più rapidamente possibile da questa situazione di incertezza, far sì che sia finalmente definito non in sede politica, come avviene fin quando una norma non sia stata abrogata, ma proprio in sede giuridica quali sono le norme del nostro Codice penale militare vigente che non possono e non debbono essere più applicate. Del resto questa definizione del problema che noi oggi sollecitiamo, invocando dal Senato l'approvazione di questo disegno di legge, questa modifica legislativa è, come mi pare ormai acquisito per riconoscimento pressochè generale, in un senso liberale e democratico; essa costituisce una diminuzione del rigore, della severità, della incidenza del Codice penale militare di pace vigente. Quindi mi pare che sia interesse del Parlamento dare la definitiva sanzione a queste disposizioni, che indubbiamente costituiscono un passo innanzi sulla via della democratizzazione del Codice militare penale vigente.

Solo il senatore Leone ha voluto in un eccesso di zelo asserire che queste disposizioni addirittura peggiorerebbero la situazione attuale, riecheggiando alcune isolate critiche che in questo senso erano state a me rivolte nel corso del dibattito alla Camera dei deputati. Critiche peraltro che hanno trovato la loro più evidente smentita nel voto finale della Camera dei deputati e nelle dichiarazioni che lo hanno accompagnato, le quali, pure esprimendo tutte le riserve in linea di principio di determinate parti politiche, hanno sottolineato che si tratta di disposizioni innovatrici in senso democratico, in senso liberale, quindi nettamente miglioratrici dell'attuale situazione legislativa.

Su di un punto credo che il senatore Leone sia incorso in un equivoco, per quanto riguarda l'articolo 89-bis, dove, ha detto, si parla di spionaggio indiziario. Proprio per attenuare il peso della disposizione dell'articolo 89 noi abbiamo formulato un articolo 89-bis, nel quale si pone come esigenza per la punizione lo scopo di spionaggio. Quando vi è lo scopo di spionaggio è evidente che non siamo di fronte ad uno spionaggio indiziario. (*Interruzione del senatore Leone*). Si richiede in questo caso che sia provata la intenzione di fare spionaggio, mentre nella vecchia disposizione era sufficiente l'esser trovati in possesso di cose o in situazioni tali da far presumere o temere che si stesse per fare dello spionaggio. Ora invece si richiede la prova dell'intenzione di usare di quei mezzi e di quella circostanza per fare dello spionaggio. Quindi anche su questo punto non mi pare che si possa onestamente dire che la legge attuale peggiori la situazione.

Neppure lo si può dire sotto il profilo dell'affermazione di principio, in quanto è chiaro che l'affermazione di principio potrebbe aggravare la situazione attuale, se essa fosse fatta nella forma di una interpretazione della Costituzione. Solo allora noi ci troveremmo di fronte ad una chiara e, direi, costituzionalizzata affermazione di un determinato principio relativo alla categoria dell'appartenenza alle Forze armate. Tutti però abbiamo convenuto che questa interpretazione costituzionale non si può fare ora. Lo ha chiarito bene l'onorevole Spallino. Una tale interpretazione costituzionale che si volesse tentare dovrebbe essere affrontata con gli strumenti della legge costituzionale, cosa che nessuno di noi ha inteso fare. Non ha inteso farlo l'opposizione quando, accogliendo il monito, che ieri citava il senatore Spallino, della associazione per la libertà della cultura, ha modificato anche l'intitolazione delle proposte di legge, per evitare che esse fossero inficiate sotto il profilo dell'insufficienza per realizzare una interpretazione costituzionale. Non pensiamo di farlo noi che non ci richiamiamo in nessun modo alla Costituzione, ma solo modificiamo uno o più articoli del Codice penale militare di pace. Quindi non vi è aggravamento nel senso di pregiudicare una interpretazione costituzionale, vi è solo una modifica del Codice militare pe-

nale di pace che noi facciamo nel presupposto che la Costituzione sia in tal modo interpretabile, ma senza cristallizzare l'interpretazione costituzionale. Quindi mi pare che il senatore Leone non abbia ragione nel farmi appunto di aver addirittura peggiorato l'attuale situazione legislativa.

È una ragione di urgenza che si pone dinanzi a noi. Ed è per questa ragione che io mi permetto fin d'ora di fare rispettosamente appello agli onorevoli senatori che hanno presentato emendamenti, affinché essi vogliano considerare l'opportunità di non insistere su queste richieste, sì da permettere che questa legge miglioratrice ed adeguatrice di esigenze sentite nella coscienza del popolo italiano possa entrare rapidamente in vigore.

La presente legge è, come tutte le leggi e, se volete, diciamo per doverosa umiltà, più di tutte le leggi, perfettibile. Avrà delle lacune, delle deficienze di ordine tecnico, potrà essere variamente valutata, ma, come ha avvertito molto opportunamente il senatore Monni, perfezionamenti e ritocchi di ordine tecnico e giuridico potranno essere apportati in altro momento senza ritardare l'urgente definizione del nostro sistema giuridico in questo delicato settore.

Credo che si possa provvedere separatamente per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole senatore Taddei, il quale, richiedendo altre analoghe richieste avanzate sia nella Commissione di giustizia della Camera sia in Assemblea, chiede una precisazione ed eventualmente un ampliamento della nozione di reato militare ai fini della determinazione della competenza del tribunale militare. Si tratta, debbo precisare, di una richiesta di definizione e di allargamento della nozione di reato militare con riguardo ai militari in servizio, non a quelli in congedo, di cui ora ci occupiamo. Il Governo ebbe già, quando si trovò dinanzi a questa richiesta di alcune parti politiche alla Camera, a dichiarare che esso non esclude che una chiarificazione sia opportuna. Però il Governo sin da quel momento fece notare che la proposta di legge, di cui ora ci occupiamo, ha un suo obiettivo ben definito e diverso da quello al quale siamo richiamati con l'emendamento Taddei. La presente proposta di legge tende ad adeguare le

norme relative alla competenza dei tribunali militari nei confronti dei militari in congedo. Quindi non può essere suo compito definire esattamente il reato militare ai fini della determinazione della competenza generale dei tribunali militari, nei confronti cioè dei suoi soggetti normali, i militari in servizio. Alla Camera si convenne che la trattazione di questo punto sarebbe stata fatta separatamente in occasione della legge di riforma del tribunale supremo, che è in avanzata fase di studio presso la Commissione di giustizia a cura di un Comitato ristretto che si occupa particolarmente di questo argomento.

TADDEI. Perchè allora si è soppresso il numero 1 dell'articolo 264? Siamo di fronte ad un fatto preciso.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta del collocamento puro e semplice dell'articolo relativo alla connessione, che ha preso posto di un articolo della Cassazione ritenuto abrogato. La trattazione del tema del reato militare alla Camera, per esempio, fu affrontata in occasione dello studio dell'articolo 37 del Codice penale militare di pace. Comunque non è questione di collocazione. Il Governo ha riconosciuto che può esistere un problema di migliore definizione del reato militare e si è riservato di procedere a questa migliore definizione in un'altra sede, che è stata indicata consensualmente come la trattazione del tema del tribunale supremo militare. Vorrei quindi assicurare il senatore Taddei che questo lavoro legislativo è in corso e che egli perciò potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di rinviare in quella sede il far valere le ragioni che egli ha espresse nei suoi emendamenti.

Così pure vorrei dire, a proposito di questa legge, una parola di incoraggiamento agli avversari, a coloro che vi sono contrari per una ragione di principio. Non solo io vorrei dire che questa legge è perfettibile nella sua struttura tecnica; non solo essa è integrabile attraverso la trattazione degli altri punti che in questo momento, per ragioni di opportunità si ritiene di rinviare; ma coloro i quali hanno delle riserve di principio su questa legge possono pensare, poichè qui non è pregiudicata

l'interpretazione costituzionale attraverso una norma cristallizzata, che in un altro momento, in un altro ambiente storico, si arrivi ad accogliere l'idea che è ad essi cara.

#### Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue MORO, *Ministro di grazia e giustizia*). Noi non abbiamo, con questa legge, arrecato alcun pregiudizio a questa possibilità di dare, se le forze politiche vorranno giungervi, una diversa interpretazione all'articolo 103 della Costituzione.

Dico questo non perchè io sia menomamente convinto che l'esatta interpretazione dell'articolo 103 sia quella caldeggiata dai colleghi della sinistra e neppure perchè io sia perplesso: quindi non desidero farmi perdonare alcuna perplessità, che in me non esiste. Peraltro io ho rispetto delle altrui convinzioni, e so che tutto è discutibile e modificabile in quel complesso cammino della storia che è il cammino delle idee, come si accennava ieri. Le buone idee, se sono veramente buone, finiscono per affermarsi e per trionfare.

Chi ritiene che si faccia qui una errata applicazione della Costituzione — ripeto, non una errata interpretazione, di cui non è il caso di parlare, ma una errata applicazione della Costituzione — può pensare che se ne possa fare domani una migliore in un diverso ambiente politico, ed intanto può serenamente prendere atto dell'importante miglioramento che con questo disegno di legge si realizza. Chi crede che la Costituzione, con la potestà di istituire tribunali militari, in sostanza attribuisca una facoltà che può essere più o meno largamente esercitata, lasci un margine che può essere più o meno largamente adoperato, può sperare che, in un'altra situazione politica, questa facoltà sia esercitata in un senso più ristretto, questo margine sia consumato meno intensamente che non in questo momento.

Così, sia coloro i quali vorrebbero una diversa interpretazione della Costituzione, sia coloro i quali possono, nell'ambito di una larga norma costituzionale, desiderare di fare una diversa scelta politica, cioè di dare una certa concreta applicazione all'articolo della Costituzione, possono trovarsi concordi in una ri-

serva nei confronti dell'avvenire, ed intanto, constatato il miglioramento arrecato con questa legge, non ritardarne la urgente entrata in vigore.

Così pure, io devo riconfermare l'impegno che già assunsi alla Camera in accordo col Ministro della difesa per una più larga ed organica revisione dei Codici penali militari. Non è un lavoro semplice, certo. Io poi non credo, malgrado la lettura appassionata che è stata fatta di prefazioni e dediche, che questi codici siano politicamente così qualificati da non potere essere in nessun modo utilizzati. Come per il Codice penale comune, così per il Codice penale militare, è indubbio che vi sono conquiste di carattere tecnico-giuridico che meritano di essere considerate; ma come per il Codice penale comune così per il Codice penale militare può essere consigliata una revisione. A quella per il Codice penale comune io sto procedendo con urgenza ad opera di una apposita commissione presieduta dal procuratore generale Giocoli, che mi consegnerà i suoi risultati, spero, entro un mese. Per quanto riguarda il Codice penale militare io ritengo che un lavoro di revisione si possa e si debba affrontare.

Eguualmente, per quanto riguarda l'ordinamento e le garanzie del giudizio dinanzi ai tribunali militari, io sono convinto che i tribunali militari, per l'alta sensibilità umana ed anche giuridica di coloro che ne fanno parte, abbiano in complesso sempre funzionato in modo soddisfacente. Io ne ho una diretta conoscenza e mancherei ai doveri verso la verità se non dicessi che i tribunali militari io li ho trovati tra i tribunali più umani e comprensivi che si possano desiderare. Comunque mi pare giusto, ed è precetto costituzionale, che una revisione di questo ordinamento si faccia. Ripeto, alla Camera è in corso di elaborazione un disegno di legge presso la Commissione di giustizia circa il riordinamento dei tribunali militari e del tribunale supremo militare. Ritengo che, appena chiuso questo problema della competenza dei tribunali militari, noi potremo rapidamente affrontare quest'altra riforma. Non sarebbe giusto però, ripeto, disconoscere che i tribunali militari hanno operato con dignità e senso di umanità. Alla Camera ciò fu riconosciuto. Per la diretta conoscenza che

molti dei giuristi presenti in quel ramo del Parlamento avevano, essi vollero rendere omaggio alla serietà ed alla sostanziale, direi morale, indipendenza dei giudici militari. Io ritengo che debba essere doverosamente detta qui dal Governo una parola di apprezzamento per l'opera che con alto senso patriottico ed alto senso umano compiono tali tribunali.

Desidero anche precisare che il rispetto verso la Magistratura ordinaria è fuori discussione in questa questione. Qualcuno mi ha fatto addebito, alla Camera in modo più veemente, qui in modo più tranquillo, di non essere io, Ministro della giustizia, con il fatto di sostenere questa proposta di legge, abbastanza rispettoso della Magistratura ordinaria. Io ridico che ho per la Magistratura ordinaria il più alto e doveroso rispetto, ma non credo che la Magistratura ordinaria venga offesa quando ci si trovi a definire, come facciamo in modo molto rigoroso, con questo disegno di legge, quale è lo spazio ristretto, eccezionale, nel quale opera una magistratura speciale che è stata riconosciuta dalla Costituzione. Qui non si tratta di una nostra invenzione, si tratta di una Magistratura che la Costituzione stessa prevede; definirne, come noi facciamo con un esame sereno della situazione, l'ambito di efficacia non può costituire offesa, nè può suonare sfiducia nei confronti della Magistratura ordinaria. Se la Costituzione non avesse previsto, o avesse previsto in altri limiti questa Magistratura, noi affideremmo serenamente, con piena fiducia, alla Magistratura ordinaria la conoscenza di tutti questi reati; la Costituzione ha lasciato questo ambito di scelta alla legge, noi facciamo questa scelta nel più pieno rispetto verso la Magistratura ordinaria.

Per quanto riguarda il problema dei rapporti tra queste due giurisdizioni, desidero dare una assicurazione al senatore Spallino, il quale notava, nella sua tanto pregevole relazione scritta, che il problema della connessione gli destava qualche dubbio per quanto riguarda la soluzione qui adottata. Ritengo però che il mio pensiero non sia stato ben espresso e perciò mi affretto a chiarirlo al senatore Spallino.

Con la disciplina che noi diamo in questa legge al problema della connessione non determiniamo, in nessun caso, l'attrazione da parte del giudice militare di fatti e di persone che

dovrebbero essere soggette alla competenza della giurisdizione ordinaria. Cioè diamo con questa legge piena applicazione al principio che in caso di connessione, o in caso di concorso, il tribunale militare cede di fronte al tribunale ordinario, in quanto la Costituzione stabilisce che, fuori dei casi di appartenenza alle Forze armate, nessun civile possa essere giudicato dal tribunale militare. Quindi il tribunale ordinario attrae la competenza del tribunale militare. La limitazione che noi abbiamo posto è una limitazione per quanto riguarda i casi di connessione, nel senso di non stabilire connessione laddove ciò non sia assolutamente necessario. Abbiamo quindi escluso due casi di connessione, perchè essi costituivano, a nostro avviso, un collegamento assolutamente inseparabile tra i procedimenti.

Sicchè, nei due casi di connessione che noi abbiamo escluso, prende vigore la giurisdizione propria di ciascuno, il militare andrà al tribunale militare, il civile andrà al tribunale civile. In base allo stesso principio abbiamo disposto che la separazione sia da dichiarare dovunque ciò sia possibile, per evitare che questa violazione delle sfere proprie delle due giurisdizioni, che si verifica in applicazione dell'articolo 103 della Costituzione, abbia a verificarsi più di quanto sia strettamente necessario. Quindi connessione ridotta nel senso di riconoscere il collegamento laddove il collegamento sia veramente assoluto ed inderogabile; separazione dovunque ciò sia possibile. Ma quando la connessione non opera e quando la separazione opera non abbiamo un'invasione della sfera dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma abbiamo il ritorno alla normale giurisdizione. Il militare al tribunale militare, il civile al tribunale civile.

In questo senso credo che il senatore Spallino possa essere tranquillo.

GALLETTO. Con sentenze spesso diverse.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è un altro problema, ma non è quello che poneva il senatore Spallino. Questo è un espediente reso necessario dall'essere in una zona di confine, dove la situazione è sempre difficile. Infatti alla Camera vi furono molte riserve sulla disciplina della connessione, così come

noi l'abbiamo regolata, riserve nel senso accennato dal senatore Galletto. Alla Camera dei deputati infatti vi era chi riteneva che in taluni casi avesse a prevalere sulla giurisdizione ordinaria la giurisdizione militare. Ebbene, noi abbiamo creduto di dover respingere queste tesi e le acute argomentazioni che stavano a sostegno di esse. L'onorevole Dominedò accennò addirittura ad una specie di attrazione che il fatto del concorso eserciterebbe nei confronti della qualifica del civile. Il civile, secondo l'onorevole Dominedò, poteva essere considerato, per così dire, assimilato al militare, quindi poteva considerarsi appartenente alle Forze armate in quanto concorrente come un militare. È una tesi questa un po' ardita ed io non mi sono sentito di accettarla; e spero che voi me ne darette atto.

Dopo queste precisazioni di carattere generale, io credo che noi possiamo brevemente passare al merito del problema.

I problemi sono due. Primo: siamo autorizzati a risolvere questo problema così come lo risolviamo, o vi è per questa soluzione un ostacolo insormontabile nella Costituzione dello Stato? Secondo: è opportuno che si giunga a questa soluzione? Quale fondamento razionale, storico, politico ha la soluzione da noi adottata?

Qui vorrei dire che non riesco a comprendere le posizioni di dogmatismo intransigente per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione. Sia nel dibattito sulla stampa, sia nel dibattito dei due rami del Parlamento, si è sempre partiti da questa posizione vigorosa, intransigente, rigidamente presupposta: che cioè l'articolo 103 della Costituzione abbia quel determinato significato. E ne è derivata non direi tanto una polemica quanto un'accusa precisa al Governo di essersi ancorato ad una interpretazione falsa e di aver consumato una vera e propria violazione della Costituzione.

Ora, se ci mettiamo su un piano almeno un po' più sereno, pur rimanendo ciascuno nella propria idea, possiamo riconoscere che la questione è quanto meno opinabile e che gli argomenti sottili che dall'opposizione sono stati adottati — e da ultimo il massiccio ed acuto intervento del senatore Papalia — stanno a dimostrare la necessità di fare veramente uno

sforzo dialettico per far dire alla Costituzione con assoluta chiarezza e certezza quello che si assume che essa dica.

Sono state esagerate le perplessità del relatore di maggioranza, ma vorrei dire che anche nella relazione scritta di minoranza vi erano delle perplessità, perchè si riconosceva che la Cassazione, decidendo così come ha deciso, aveva dinanzi qualche cosa che in un certo modo giustificava quella decisione. Allora si concludeva che noi non siamo legati all'interpretazione della Cassazione, poichè siamo liberi, siamo legislatori. D'accordo, ma con ciò anche l'opposizione deve riconoscere che la situazione costituzionale non è così chiara, non è così univoca, non è così assolutamente certa come da tante parti si è detto assiomaticamente in questi mesi, quasi ritenendo inimmaginabile che la Costituzione poteva essere assunta in un significato diverso.

Riconosciamo quanto meno tutti umilmente che la situazione è equivoca, che la materia è opinabile, che la Costituzione, per un complesso di ragioni, ammette pienamente l'interpretazione che non solo noi come Governo abbiamo creduto di dare, ma prima di noi, ben più autorevolmente, ad essa ha dato la Cassazione.

Io non rileggerò tutto il materiale giurisprudenziale che è stato portato qui soprattutto, da ultimo, dal senatore Papalia, ma mi pare chiaro l'iter intellettuale che la Cassazione ha seguito. La Cassazione ha detto nettamente: si assume qui che vi sia un allargamento indebito della sfera della competenza dei tribunali militari. Ebbene, la Costituzione ha sancito la formula dell'appartenenza alle Forze armate adoperando un'espressione diversa da quella che naturalmente essa avrebbe adoperato se avesse voluto esprimere un'altra cosa, tenuto anche conto delle disposizioni di legge vigenti.

Faccio rapidamente la storia della disposizione. Ho avuto l'onore di far parte della Commissione dei 75 contraria alla istituzione dei tribunali militari. Della Commissione dei 75 io ricordo moltissime vicende, ma onestamente non posso dire di ricordare questa come fatto storico; evidentemente non mi ha colpito. La verità è che in quel periodo la Commissione lavorava e l'Assemblea non sapeva cosa fare; per un anno la Commissione dei 75 elaborò

il progetto di Costituzione e l'Assemblea costituente fu in vacanza. Quando si arrivò al lavoro di Assemblea, questa era irritata e nervosa nei confronti della Commissione e guardava qualche volta con un senso nettamente polemico quelli che erano i deliberati di essa. Qui, proprio su questo punto, di fronte all'indubbia volontà abolitrice espressa dalla Commissione, vi fu un rovesciamento di posizioni in Assemblea — su questo non v'è dubbio — sia per l'intervento dell'onorevole Gasparotto sia per l'intervento dell'onorevole Grassi che fecero presenti particolari ragioni, ma soprattutto perchè si era diffusa la sensazione che non fosse opportuno smantellare questo strumento di sicurezza militare dello Stato: si determinò di conseguenza un orientamento favorevole dei tribunali militari in tempo di pace. Certo con un intento restrittivo, infatti, non si volle allargare questa competenza ma la si confinò entro un certo ambito. Nulla però ci autorizza a pensare che lo spirito limitativo, che indubbiamente animava la Costituente, possa essere condotto a conclusioni che non sono in nessun modo comprovate e fondate. Dice il senatore Picchiotti che, se in quel momento qualcuno avesse ardito dare un'interpretazione chiara dell'articolo che stava per essere votato, sarebbe stato sommerso ed i Tribunali militari di pace sarebbero spariti dalla Costituzione. Io non so quale informazione particolare abbia il senatore Picchiotti. Io che ero presente non mi ricordo questo aspetto della discussione, ma non trovo in nessun documento una prova che quello fosse lo spirito del costituente, che se appena fosse stato accennato che altra era la portata della norma, i tribunali militari di pace sarebbero spariti.

PICCHIOTTI. Non lo spirito, le parole scritte.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le parole scritte, è stato detto da tante parti, hanno un netto significato nel senso da noi indicato. È inutile battagliare con le parole. Non vi è dubbio che se si fosse voluto esprimere una netta volontà nel senso limitativo che ella sostiene, l'espressione che più immediatamente sarebbe venuto naturale di usare sarebbe stata: militari in servizio attivo. Non

vi è dubbio che dicendo: gli appartenenti alle Forze armate, si dà un altro significato. (*Interruzioni dalla sinistra*). Come si può ritenere che questa espressione sia più limitatrice dell'altra? (*Interruzione del senatore Palermo*). Come si fa a ritenere questo quando nel significato particolare di appartenenti alle Forze armate c'è una formula legislativa che dice come queste parole comprendono di più che non quelle di militari in servizio? Del resto lo stesso Codice militare del 1869, ripreso dal senatore Zanotti Bianco, come ha rilevato il senatore Monni, parla di militari con riferimento anche a quelli in congedo. Esclude, si può dire ad ogni effetto, l'applicazione della giurisdizione, ma parla di militari. Il militare che va in congedo è e resta militare.

PALERMO. Ma non resta appartenente alle Forze armate.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non facciamo confusioni. Io voglio dire che l'espressione più naturale — e lo dice anche la Costituzione — che si sarebbe dovuta adoperare, volendo dire quel che voi sostenete, sarebbe stata l'espressione: militari in servizio. L'Assemblea costituente fu ricca di ingegni giuridici e quelli che si occupavano di questo argomento erano degli esperti. Io posso ritenere che l'Assemblea costituente nel suo complesso non avesse piena conoscenza tecnica dell'espressione, ma quelli che l'hanno formulata e il senatore Ruini che come presidente della Commissione ha raccolto le varie opinioni, sapevano benissimo che cosa adoperavano.

TERRACINI. Ruini ha detto proprio il contrario di quel che lei sostiene.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io ho qui tutti i documenti, ma non l'ho trovato. Può darsi che nell'uso comune del vocabolario « appartenere » voglia dire appartenere in atto però non solo c'è il dato tecnico del codice vigente, che è una cosa della quale mi occuperò tra un momento, ma c'è questa situazione caratteristica, che l'appartenenza alle Forze armate, anche dei militari in congedo, a prescindere dal problema della giurisdizione, è un dato sociale e giuridico del nostro ordinamento.

Lo stesso codice del 1869, ripeto, pur escludendo questo effetto della giurisdizione nei confronti dei militari in congedo, considera i militari in congedo appartenenti alle Forze armate, cioè li considera militari e non potrebbe essere diversamente.

PALERMO. Militari non appartenenti alle Forze armate.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ciò vuol dire che alla milizia, come preferisce dire il senatore Leone al quale non piace l'espressione Forze armate, alla milizia per dato sociale, giuridico e psicologico appartengono tutti coloro che o in atto sono alle armi o possono in ogni momento essere chiamati a prestare servizio. Lei li può chiamare appartenenti alle Forze armate o, se preferisce, militari, ma il significato dell'espressione sul piano sociale, politico e tecnico è questo.

TERRACINI. Si sente militare lei, psicologicamente?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. In un certo senso sì. Io so che incombe su di me un obbligo che è per così dire sospeso nel suo adempimento, ma che sussiste per la legge che ha operato il mio reclutamento. Il fatto che il militare in congedo sia richiamato in servizio con un semplice atto amministrativo, dimostra che nel militare in congedo sussiste lo stato giuridico del militare, stato giuridico la cui estrinsecazione è sospesa per il congedo illimitato, ma che riprende pieno e concreto vigore non appena vi sia l'atto amministrativo del richiamo. In questo senso ha perfettamente ragione il senatore De Marsico, quando parla di uno *status* di militare, che non è qualcosa di occasionale, ma è uno stato psicologico, sociale e giuridico. Colui il quale appartenne alla milizia e può tornare ad appartenervi ad ogni momento, ha in sé uno *status* che è incancellabile fino al collocamento in congedo assoluto.

PICCHIOTTI. Sempre, allora!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Fino a che incombe su di lui l'obbligo giuridico di



prestare servizio alle armi, egli è investito di uno *status* di militare. Si può in effetti non ricavare conclusioni dalla sussistenza di questo *status*. Il Codice del 1869 ammetteva che tutti fossero militari o, nel mio senso, appartenenti alle Forze armate. Riconosceva quindi questo incancellabile *status*.

MANCINELLI. Ci vuol dire quanti *status* ha un cittadino italiano?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il cittadino italiano ha infiniti *status*. Il cittadino italiano è un'astrazione. (*Commenti dalla sinistra*). Egli è cittadino soltanto quando vota, perchè per astrazione è considerato in quel momento semplicemente un cittadino. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Mi dispiace di dover ritenere che non sia chiara ai colleghi di estrema sinistra la complessità dei rapporti sociali.

Nella società si è investiti di infiniti *status* di carattere giuridico, psicologico e sociale. Il cittadino è, ripeto, una astrazione nel senso che c'è un momento, quand'egli esercita i diritti politici, in cui si prescinde dalle sue varie particolari condizioni sociali. Quindi io non ho che da richiamarmi, su questo punto sul quale, sia pure amichevolmente e cordialmente, non ci metteremo mai d'accordo, a quanto ha detto acutamente il senatore Monni. Vi è questo *status* particolare del militare, dell'appartenente alle Forze armate, anche se la legge può o meno ricavarne conseguenze in ordine alla giurisdizione.

Era questa, di « appartenenti alle Forze armate » con un certo significato, l'espressione adoperata, la categoria assunta dal Codice in quel momento di tempo. (*Interruzioni del senatore Lussu*).

Dunque, dicevo, io sono ben lontano dal ritenere che la Costituzione si debba interpretare in base alla legge; quindi il rilievo che mi si rivolge è assolutamente infondato, sotto questo profilo. Io non ho mai pensato di assumere che la Costituzione debba essere interpretata in quel significato, perchè vi era in quel momento un Codice che assumeva la espressione di appartenenza alle Forze armate in quel significato. Io riconosco che la Costi-

tuzione è legge delle leggi, e quindi essa può derogare alle leggi vigenti e può impegnare anzi ad una necessaria modifica la legislazione vigente, che deve essere adeguata ai dettami della Costituzione.

AGOSTINO. Può anche adottare un linguaggio proprio!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Può adottare certamente un linguaggio proprio, quando sia assolutamente e nettamente chiaro che cosa la Costituzione voglia dire. Ma io debbo, pur senza affermare che la disposizione del Codice vigente abbia influenzato la Costituzione, ritenere che, se la Costituzione avesse inteso abrogare la disposizione del Codice penale militare, avrebbe dovuto esprimere in un modo netto e chiaro la sua diversità di posizione, cioè avrebbe dovuto assumere un linguaggio polemico nei confronti della norma che essa intendeva abrogare, sì, o che ne fosse assolutamente chiara la *vis abrogativa*. Se la Costituzione avesse adoperato una espressione diversa, non v'è dubbio che il Codice avrebbe, come è giusto, ceduto il passo di fronte alla Costituzione.

MARZOLA. E l'intenzione del legislatore?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma dove è scritta, dove è chiarita questa intenzione del legislatore? Io ancora non ho avuto la prova, malgrado i numerosi interventi, di questo chiaro intento del legislatore. Io mi attengo alle parole, e, per quanto riguarda l'intento del legislatore, non ho trovato nulla che sia decisivo. Non lo ha trovato neppure il senatore Spallino, che ha dimostrato proprio su questo punto con una chiarezza assoluta che i lavori preparatori della Costituzione non accennano mai in nessun modo a questa limitazione di significato.

Quindi, non è che io assuma il Codice allora vigente come criterio di interpretazione della Costituzione: dico che non trovo nella Costituzione, la quale adopera le stesse identiche parole del Codice, non trovo cioè nè nella lettera nè nei precedenti della Costituzione nulla che mi autorizza a ritenere che la Costituzione

abbia voluto abrogare quell'articolo e dare a quella espressione un diverso significato.

PICCHIOTTI. Allora vuol dire, signor Ministro, che la Costituzione ha voluto seguire i principi fascisti del 1941!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Perchè dobbiamo ritenere che questi siano principi fascisti?

PICCHIOTTI. Glie l'ho già detto.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo comunque le risponderò alla fine.

Tutto quello che è stato detto a questo proposito è una forzatura, è l'abile espediente dialettico a cui si ricorre per far dire con chiarezza una cosa che le parole non dicono.

AGOSTINO. È la razionale interpretazione di quello che si è detto in quel periodo.

SPALLINO, *relatore di maggioranza*. È una vostra arbitraria interpretazione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Alla Costituente nessuno ha mai parlato di militari.

Nessuno alla Costituente ha mai parlato di militare » ma sempre di « appartenente alle Forze armate ». Anche le espressioni, sia avverse che limitative, il « soltanto » e il « ma » sono convinto che vadano interpretate come io ho già espresso alla Camera in termini dubitativi soltanto per ragioni di doverosa deferenza; in relazione alla prima parte della disposizione. Nella prima parte è detto infatti che i Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, che può essere amplissima, può investire i civili, quale che ne sia la natura, può comprendere qualsiasi reato; insomma si dà carta bianca al legislatore. Invece il legislatore ordinario riceve un mandato entro certi limiti per quanto riguarda la definizione della competenza del Tribunale militare in tempo di pace. Il « soltanto » sta quindi come limitazione nei confronti dell'assoluto, illimitato potere dato al legislatore per definire la competenza dei Tribunali militari in tempo di

guerra. Ma anche per quanto riguarda i Tribunali militari in tempo di pace la definizione della competenza di essi rende necessario l'intervento del legislatore ordinario il quale opera nei limiti e con la guida dei principi espressi dalla Costituzione. Questo a me sembra indubbio.

In qualche intervento degli onorevoli senatori e del resto in qualche intervento anche alla Camera dei deputati, si è detto che non si può in nessun modo interpretare sia la frase « reati militari » sia l'altra « appartenenti alle Forze armate »; la legge non può intervenire per definire la precisa natura di queste due categorie, la categoria obiettiva « reati militari » e la categoria subiettiva « appartenenti alle Forze armate ». Anzi, l'onorevole Basso con la sua ben nota acutezza di pensiero, ha parlato di una costituzionalizzazione di questi due termini; egli ha detto: qui la Costituzione stessa ha assunto questi due termini « reati militari » e « appartenenti alle Forze armate », quindi non vi è adito per un intervento legislativo che valga a chiarire il significato di essi. E con ciò sarebbe tolto il mandato che la Costituzione anche in questo caso dà al legislatore ordinario, largo, amplissimo mandato per quanto riguarda i Tribunali militari in tempo di guerra, mandato limitato, circoscritto per quanto riguarda i Tribunali militari in tempo di pace.

Ma io veramente non credo che si possa ammettere che questi termini siano definiti dalla Costituzione in un significato univoco e ciò, appoggiandomi ai lavori preparatori, proprio a quell'intervento del senatore Ruini, del quale mi pare parlasse il senatore Terracini. Il senatore Ruini disse: ho raccolto le opinioni di tutti i tecnici, sono giunto a questa formula, che richiede, per definire la competenza dei Tribunali militari in tempo di pace, che si tratti di reati militari e di appartenenti alle Forze armate, poi aggiunge: i Codici futuri e le future leggi definiranno la portata di questa norma.

Ed è inevitabile che sia così, perchè sia la espressione « reati militari », sia l'espressione « appartenenti alle Forze armate » non sono per così dire delle categorie naturalistiche, sono dei concetti di valore, sono quindi delle categorie che non possono essere definite, per

così dire, obiettivamente, con assoluta chiarezza, in base al linguaggio comune. Sono categorie che esprimono una valutazione sociale ed una valutazione giuridica. Così è per quanto riguarda il reato militare, perchè nessuno riuscirà a farmi intendere che vi sia una metafisica entità chiamata reato militare, e che non vi possa essere, non vi debba essere una legge che, applicando la Costituzione, interpreti e dia un concreto significato alla categoria del reato militare. Lo stesso vale per l'espressione « appartenente alle Forze armate », per cui non c'è nessuna metafisica categoria di appartenenti alle Forze armate, che si imponga al nostro intuito, immediatamente, e non consenta, e non esiga anzi, un dibattito politico e giuridico per definire, attraverso la legge, che cosa si deve intendere per appartenenti alle Forze armate.

Quindi in realtà il costituente ha dato un mandato al legislatore ordinario e noi adempiamo oggi, parzialmente, per un settore limitato, a questo compito che c'è stato commesso, cioè di definire...

AGOSTINO. È per questo che vuol fare approvare l'articolo 7.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Adempimento al compito di definire in concreto la competenza dei Tribunali militari per i militari in congedo e ciò in sostituzione dell'articolo 7. Noi facciamo una scelta politica e ci avvaliamo di una facoltà che la Costituzione ci dà. Non ho nessuna difficoltà a dire che questa è una norma facoltativa, noi però abbiamo la possibilità di esercitare questa facoltà di scelta politica e giuridica che ci dà la Costituzione.

Noi lo facciamo attraverso questa legge, noi definiamo attraverso questa legge l'ambito di applicazione della legge penale militare e della giurisdizione militare per un caso specifico che ci interessa in un modo particolare. Per il resto ancora può intervenire il legislatore, per definire più esattamente il reato militare, come per esempio ha chiesto il senatore Taddei, come per altri problemi.

Non ho capito, senatore Saggio, perchè ella abbia definito notturne le mie considerazioni su questo punto.

LUSSU. Considerazioni anebbiatte.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ha detto notturne, il che è peggio di anebbiatte. Io però ci vedo abbastanza chiaro.

I rilievi fatti dal senatore Saggio, e poi mi pare ripresi dal senatore Leone, avevano già avuto una formulazione nella discussione alla Camera dei deputati ad opera dell'onorevole Colitto, il quale si è domandato alla Camera, come me lo avete domandato voi in buona sostanza: se voi ammettete che « appartenenti alle Forze armate » voglia dire quello che voi dite, se avete un'idea del reato militare, l'applicazione che voi fate di questa norma è tale che contraddice alla vostra impostazione perchè voi togliete all'articolo 7 alcune delle ipotesi in esso previste, quindi violate la norma costituzionale che voi avete assunto.

PICCHIOTTI. L'ha fatta Villabruna.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. La avrà fatta dopo; prima l'aveva fatta Colitto. Ora, siccome io sono fermo nella mia idea che la Costituzione abbia bisogno sempre di leggi applicative, siccome sono fermo nell'idea che qui vi sia un mandato dato al legislatore entro certi limiti, in base a certi orientamenti, che in questo caso sono netti sul piano negativo esclusivo, io ritengo che il legislatore possa, come noi facciamo in questo momento, graduare l'applicazione della legge penale militare e la conseguente applicazione della giurisdizione, entro determinati limiti, sulla base di una scelta politica e di opportunità che esso fa, purchè non vada al di là dei confini che sono preclusi al legislatore. Quali sono questi confini, a mio parere e a parere ben più autorevole della Cassazione? Non si possono toccare coloro che non hanno niente a che fare con le Forze armate, cioè i civili, essi sono esclusi in senso assoluto dalla possibilità di subire una applicazione della legge penale e della giurisdizione militare. I civili, e, aggiungiamo — interpretazione della Cassazione e nostra, articolo 264 — anche i militari quando concorrano o quando siano in connessione con i civili. Questo è limite assoluto ed inderogabile, ed è il criterio che è stato dato al legislatore. Al di fuori cioè dei mili-

tari o degli appartenenti alle Forze armate in senso largo, cioè in ordine ai civili ed in ordine ai reati che non possono definirsi reati militari, voi non potete stabilire l'applicazione della legge e della giurisdizione militare. Ma entro questi confini, cioè per gli appartenenti alle Forze armate e per i reati militari, voi dovete e potete dare le vostre definizioni; potete e dovete fare le vostre scelte e quindi potete anche potare l'articolo 7, come noi abbiamo fatto, ritenendo che in alcuni casi soltanto, cioè in ordine a reati di indubbio interesse militare, esista la possibilità e l'opportunità di quella applicazione della legge penale militare e della giurisdizione militare, che in una diversa interpretazione politica prendeva un ambito molto più vasto.

**PICCHIOTTI.** Ma questo contrasta con quello che avete affermato, se lascia integro l'articolo 7.

**MORO, Ministro di grazia e giustizia.** Io non ho mai detto che resti integro l'articolo 7. L'articolo 7 è una legge mutevole come tutte le leggi. Si tratta di vedere se l'articolo 7, così come è, sia o meno difforme dalla Costituzione. La Cassazione, ed io più modestamente, riteniamo che l'articolo 7 non sia difforme dalla Costituzione. Peraltro riteniamo che quell'articolo, entro i limiti della facoltà concessa dalla Costituzione, possa essere attenuato nella sua portata e che quindi i casi di applicazione a militari in congedo della legge penale militare possano essere contenuti in un ambito più ristretto, per una valutazione di carattere politico come quella che noi facciamo in questo momento, come quella che ha mosso alla presentazione e all'approvazione di questo disegno di legge. Cioè a dire, io sono contro la costituzionalizzazione dei termini e non ritengo che vi sia una assunzione, dirò così, dell'articolo 7 così come è nella Costituzione. Voi ci attribuite questa tesi di aver costituzionalizzato l'articolo 7; io non lo penso affatto. L'articolo 7 è una legge modificabile come tutte le leggi, purchè si resti nei limiti posti dalla Costituzione. Questo è il mio punto di vista e quindi io ritengo di operare nell'ambito della Costituzione promuovendo questa modifica in senso restrittivo

dell'articolo 7 dell'attuale Codice penale militare.

È necessario quindi, checchè abbia osservato in contrario il senatore Saggio, passare dal lato subiettivo al lato obiettivo, perchè appunto noi siamo chiamati, nell'esercizio di questa facoltà, nell'adempimento di questo mandato, a fare delle scelte. Dobbiamo dire: tutti coloro che appartengono alle Forze armate — in quanto militari in congedo — dovranno rispondere per la commissione di qualsiasi reato militare? Noi rispondiamo di no. Questo era del resto il sistema del Codice che stabiliva nell'articolo 13, per così dire, la non incidenza della giurisdizione militare in linea generale sui militari in congedo, ma negli articoli precedenti fissava quei casi eccezionali nei quali la giurisdizione penale militare incideva sui militari in congedo. Noi siamo ancora in questo ambito, cioè non riteniamo che la giurisdizione penale militare incida universalmente per tutti i reati militari sui militari in congedo; tanto poco lo riteniamo che addirittura restringiamo i casi, che erano già eccezionali, nei quali la giurisdizione militare si applica ai militari in congedo.

Dobbiamo quindi trasferirci necessariamente sul terreno obiettivo, perchè soltanto sul terreno obiettivo acquista la sua vera consistenza non la definizione di « appartenenti alle Forze armate », ma l'effetto di questa definizione ai fini della delimitazione della competenza dei Tribunali militari. In astratto tutti coloro che sono in congedo potrebbero essere chiamati nell'ambito della giurisdizione militare, ma vi è un limite costituzionale, quello del reato militare e un limite politico, quello dei reati militari nei quali si integri così nettamente il significato lesivo di interessi militari da giustificare l'applicazione di questa giurisdizione. *(Interruzioni dalla sinistra).*

Il legislatore fa sempre delle scelte e credere che la Costituzione lo esoneri da scelte politiche e responsabili è un'ingenuità, una posizione di riposo che non conviene ad un'Assemblea politica. La Costituzione è un grande quadro nel quale si iscrivono le leggi ma, se questo quadro deve essere rispettato, pur tuttavia esso non esonera dalle scelte politiche, responsabili che si debbono fare. Ed è una

scelta politica, responsabile, quella che noi abbiamo fatto potando così risolutamente l'articolo 7 dell'attuale Codice penale militare di pace; indicando cioè i casi di applicazione della giurisdizione entro limiti ristrettissimi, entro i limiti in cui è veramente in gioco un fondamentale interesse militare; escludendo tutti i casi che erano prima compresi nei cosiddetti reati di opinione, nei quali l'interesse militare è assolutamente marginale; lasciando in piedi, quindi, soltanto casi di reati, nei quali, essendo in gioco un interesse militare, è comprensibile che si ricorra a questo strumento di difesa della collettività nei confronti di soggetti alla legge penale militare, in ragione dell'obbligo su di essi incombente in quanto parte della organizzazione difensiva del Paese.

Per questo, guardando alla realtà sociale e politica di oggi, noi abbiamo fatto un uso assolutamente discreto e responsabile di questa possibilità costituzionale e abbiamo previsto l'esclusione di tutti i reati (che sono in numero notevole, forse maggiore che non si noti leggendo la legge) nei quali non è in gioco una lesione degli interessi militari. Vi assicuro che è stata una potatura vigorosa! L'abbiamo potuta fare e l'abbiamo fatta volentieri. Debbo rilevare che due anni fa, quando si cominciò a discutere questo problema, in concreto, cioè sul terreno delle possibili realizzazioni, si discuteva solo di vilipendio al Governo, soprattutto, e di alcuni altri vilipendi. La posizione di due anni fa era in sostanza favorevole all'esclusione del vilipendio al Governo (reato ritenuto anche di dubbia definizione), mentre vi era una forte resistenza ad escludere dalla giurisdizione militare le altre forme di vilipendio, in particolare il vilipendio alla bandiera e il vilipendio alle Forze armate. Rendiamoci conto, onorevoli senatori, della situazione. Credete poi che sia stata del tutto agevole questa operazione per il Governo? Ricorderete che la maggioranza della Commissione di giustizia alla Camera dei deputati aveva concluso per la semplice esclusione del vilipendio al Governo e noi siamo dovuti ritornare indietro affrontando il problema — e mi darette atto che è stato portato avanti con rapidità — ed esercitando uno sforzo notevole di pressione sulla maggioranza di quella Commissione per ottenere che essa

accedesse alla eliminazione di quelle altre figure che prima erano comprese nella giurisdizione militare. E quando, a proposito del vilipendio alla bandiera, l'onorevole Fumagalli, che sarà un uomo che si commuove, come ha detto il senatore Picchiotti, ma è un grande galantuomo e un vero democratico... (*interruzione del senatore Picchiotti*) ... ha proposto di lasciare alla giurisdizione militare il vilipendio alla bandiera e l'offesa al Capo dello Stato considerato come Capo delle Forze armate, solo per pochi voti la Camera, malgrado la posizione contraria assunta dal Governo, non ha lasciato questa competenza ai Tribunali militari. È un dato di fatto, è una realtà psicologica di cui dovete tener conto. Non lo dico perchè voglia esser ringraziato per lo sforzo che ho fatto per equilibrare la situazione, ma perchè si dia atto al Governo di essersi messo con coraggio in una posizione di responsabile equilibrio che, credete, non è stata facile in questi mesi, una posizione di equilibrio che mi ha consentito di chiedere all'una e all'altra parte della Camera di rinunciare ai propri emendamenti, all'affermazione di particolari punti di vista tendenti gli uni ad allargare, gli altri a restringere la competenza dei Tribunali militari, riconoscendo che la soluzione così raggiunta rappresenta nell'attuale situazione politica un punto di equilibrio tra diverse esigenze, un punto di equilibrio che il Governo ha assunto nella sua responsabilità di interpretare da un punto di vista generale le complesse esigenze della collettività nazionale.

Ormai quindi restano in gioco solo reati di schietto carattere militare che vengono presi in considerazione a questo fine in relazione all'incancellabile qualificazione militare del soggetto sul quale incombe il dovere di servire la Patria attraverso l'esercizio della milizia. Per questi reati si ritiene — ed il Governo ritiene di interpretare così la situazione politica del nostro Paese — che sia necessario non tanto un aggravamento delle sanzioni, come proposto dalla Camera e qui, quanto piuttosto il mantenimento di una giurisdizione speciale, ma prevista dalla Costituzione, una giurisdizione che la Costituzione ha voluto restasse accanto al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, ritenendo che essa servisse

come strumento di difesa degli interessi collettivi, di quelle ragioni di unità della collettività nazionale che il Governo deve curare sempre che siano garantite. Intervento di una giurisdizione che è certamente — ed è la ragione per il riconoscimento di essa — più vicina a questi grandi interessi in giuoco, che sono gli interessi militari, più sensibile, più pronta, se volete più severa.

A mio parere non c'è disparità dei cittadini, non c'è violazione dell'unità della giurisdizione. Non c'è disparità tra i cittadini, perchè la si può assumere soltanto in base ad una petizione di principio, cioè ammettendo la eliminazione delle particolari condizioni sociali, psicologiche e giuridiche, che rendono diversi i cittadini gli uni dagli altri. Si può parlare di disparità, quando vi è nella realtà parità di condizione, ma non vi è parità di condizione quando ci si trova di fronte a cittadini che hanno taluni la qualità pura e semplice di civili, altri la qualità di militari in atto, altri quella di militari in congedo, che è uno *status* sociale e giuridico di indubbio significato. Solo se vi fosse una eliminazione di questo *status*, allora vi sarebbe disparità nel trattamento. Ma la disparità di trattamento è coerente con la diversità di questi *status* particolari.

Nè vi è violazione dell'unità della giurisdizione, perchè si tratta di una giurisdizione speciale, prevista dalla Costituzione ed inquadrata pertanto nell'ambito generale della giurisdizione, come sarà più chiaro attraverso l'auspicata riforma del Tribunale supremo militare.

Da qualche parte si è parlato con un certo sdegno ed una certa sufficienza della legislazione comparata e si è fatto appello ad un nazionalismo legislativo, al quale da parte del senatore De Marsico è stato opposto un giusto internazionalismo legislativo. Perchè richiamiamo la legislazione comparata? Non per una ritorsione polemica, che sarebbe troppo facile, come a dire: anche nei Paesi di democrazia di tipo orientale vi sono dei Tribunali militari. Non lo rilevo affatto con un intento polemico. Dico che nella realtà sociale e politica che è intorno a noi, regimi diversi, che si qualificano tutti solleciti della libertà e della

dignità umana e tutti per definizione solleciti dell'unità sociale, senza della quale la libertà e la dignità umana sarebbero vane parole, regimi cioè che sono, come debbono essere, egualmente solleciti della libertà umana e delle ragioni sociali, conoscono quasi tutti una legislazione penale militare, conoscono quasi tutti delle giurisdizioni militari.

Il senatore Papalia ha fatto richiamo all'Inghilterra ed all'America. Non sarà questa eccezione che ci impedirà di vedere che intorno a noi regimi vari conoscono...

PICCHIOTTI. Anche io l'avevo detto.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche lei? Non ricordo fino all'ultima le sue parole, ma creda che l'ho ascoltata con molta attenzione.

Regimi diversi hanno quindi una giurisdizione militare.

Come è stato osservato, vi sono Tribunali militari che in ordine ai reati militari conoscono in molti di questi Paesi democratici anche reati commessi da coloro che non appartengono in nessun modo alle Forze armate. Cioè a dire prevale in questi Paesi un criterio oggettivo che noi invece temperiamo, coordinandolo con un criterio soggettivo.

Non diciamo questo perchè noi si debba seguire quello che gli altri fanno, ma per avere una ulteriore giustificazione della scelta politica che noi abbiamo fatto, in quanto abbiamo inteso avvalerci in questo modo e con questa latitudine della facoltà dataci dalla Costituzione. I Tribunali militari, se li guardiamo in questa più vasta esperienza, non sono un espediente della dittatura, non sono uno strumento adoperato soltanto per particolari fini, sono una delle armi di cui si serve la società per realizzare i suoi obiettivi di unità, per assicurare in particolare la integrità delle Forze armate e la soddisfazione degli interessi militari del Paese.

E con questo spirito, che è di considerazione degli interessi collettivi, che debbono prendere il loro giusto posto accanto agli interessi individuali, che noi presentiamo alla vostra approvazione questo disegno di legge, il quale mi sembra che contempererà in modo equilibrato e sereno queste diverse esigenze.

Perciò con tranquilla coscienza ritengo di poter chiedere al Senato di confortare la nostra fatica con la sua approvazione. (*Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni.*)

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

#### Art. 1.

L'articolo 7 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 7. (*Militari in congedo non considerati in servizio alle armi.*) — Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare previsti negli articoli 77 (altro tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'articolo 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis.

Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice;

2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del ser-

vizio militare, e simulazione d'infermità); nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'articolo 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo codice;

3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018 e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 ».

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Zanotti Bianco. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

« Sostituire l'articolo con il seguente:

” I militari durante il tempo in cui trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare; e ci ritornano soltanto dal momento in cui sono richiamati alle armi, sia per prestare servizio, sia per le rassegne previste dai regolamenti ” ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Zanotti Bianco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**ZANOTTI BIANCO.** Poichè nel presentare il mio emendamento sono stato ispirato dai miei principi liberali, non posso naturalmente rinunciare ad esso.

So che, con molta superficialità, qualcuno interpreta questo atteggiamento come una mancanza di rispetto verso le Forze armate.

Mi permetto ricordare che, partito volontario per la guerra 1915-18 e gravemente ferito, ho tentato, appena in piedi, di tornare al fronte e che ho sempre dato ogni ora della mia vita al mio Paese e a quegli ideali che ne sono l'espressione più alta, senza mai pensare alla mia vita individuale — mi si può credere quindi, quando affermo che difendevo il diritto di ogni cittadino non richiamato sotto le armi ad essere sottoposto alla Magistratura

ordinaria, la quale punirà i colpevoli — non faccio che obbedire ad una semplice norma di una società liberale.

Si è qui accennato ad altri Paesi che non seguono tali norme: ma proprio in questi ultimi tempi in Svezia, Paese profondamente democratico, ha trionfato il nostro principio. E non ho bisogno di ricordare l'esempio dell'Inghilterra: nel mio primo intervento ho ricordato la coraggiosa e nobile risposta data dal capo della giustizia a quei militari, che durante la rivoluzione irlandese chiedevano norme draconiane contro i civili, per affrettare la fine della rivoluzione. Gli stessi sentimenti che hanno animato il capo della giustizia Cokburn mi spingono oggi a difendere il mio emendamento. Ho scelto appositamente un articolo del vecchio Codice del '69 perchè redatto da militari; da quei militari che avevano vissuto gli alti e liberali principi di una delle epoche più nobili della nostra vita nazionale, quelle del nostro Risorgimento.

Mantengo, pertanto, il mio emendamento. *(Applausi dalla sinistra e da alcuni banchi del centro).*

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione — e quando dico maggioranza della Commissione intendo parlare della maggioranza dei senatori democratici cristiani — è, con me, contraria all'emendamento del senatore Zanotti Bianco.

Il senatore Zanotti Bianco ha voluto precisare in questo momento che lo spirito del suo emendamento deriva dai suoi principi liberali e dall'amor di patria che egli sente; non c'è dubbio, credo, che questo amor di patria che egli sente lo sentono anche tutti gli altri senatori che appartengono a questo Senato. Gliene diamo atto volentieri, ma, se la Commissione dovesse accogliere e lo spirito e il significato letterale del suo emendamento, evidentemente noi avremmo fatto tre giorni di discussione assolutamente inutili! *(ilarità. Commenti dalla sinistra).*

RODA. Direi tre giorni utili, se si riesce a riformare una cosa ingiusta!

SPALLINO, *relatore di maggioranza*. Ho già detto ieri al senatore Zanotti Bianco che il suo emendamento piglia le mosse da molto lontano, proprio da quella Costituente che è stata croce e delizia dell'Assemblea da ieri ad oggi. Già allora un altro liberale, l'onorevole Perrone-Capano, propose alla Costituente l'emendamento che io ieri ho letto e che suonava così: « I tribunali militari giudicano esclusivamente reati commessi da militari nell'esercizio delle loro funzioni ». L'emendamento fu presentato nella memorabile seduta del 21 novembre 1946. Tale emendamento ha, con altre parole, una formulazione equivalente a quella dell'articolo 235 del Codice del 1869. Ora, se lo stesso onorevole Perrone-Capano pensò di ritirare il suo emendamento, se la Camera dei deputati bocciò l'emendamento che fu presentato dall'onorevole Villabruna che portava anche la firma dell'onorevole Macrelli, se in sostanza attraverso questo emendamento si vuole andare ancora a porre in discussione per quali reati e per quali persone i Tribunali militari in tempo di pace hanno competenza, è evidente che si vuole rimettere in discussione tutto quanto il disegno di legge e pertanto la Commissione pensa che tale emendamento debba essere respinto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Rendo omaggio allo spirito che ha animato il senatore Zanotti-Bianco nel presentare il suo emendamento ma, per le ragioni che ho indicato nel mio intervento, sono contrario all'accoglimento di tale emendamento che praticamente equivarrebbe al non passaggio agli articoli della legge in esame.

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Se il nostro Gruppo non ha presentato un ordine del giorno per chiedere che



non si passasse alla discussione degli articoli, cioè è avvenuto esclusivamente perchè noi ci ripromettiamo che il Senato possa votare nella sua maggioranza l'articolo proposto dal collega Zanotti-Bianco; il quale indirettamente applica, a nostro avviso, l'articolo 103 della Costituzione cui il nostro Gruppo, come è risultato dagli interventi, che il Senato ha certamente considerato elevati, dei colleghi Marzola, Picchiotti e Papalia, attribuisce una importanza primaria.

Io mi auguro che il Senato voglia correggere il voto dell'altro ramo del Parlamento. Ho fiducia che questo avvenga. Se il rapporto che esiste tra la relazione di maggioranza al Senato e quella di maggioranza alla Camera fosse lo stesso fra il voto del Senato e quello della Camera, io credo che si potrebbe serenamente guardare alla conclusione di questo dibattito. Anche perchè, a mio parere, il Senato ha le qualità che la Costituzione gli attribuisce, cioè quelle, per il minore numero dei suoi componenti e la maggiore esperienza a causa della nostra età, di ristabilire un equilibrio necessario all'azione generale legislativa parlamentare. E credo che, se il Senato facesse questo, arrecherebbe un contributo notevole al suo prestigio, alla sua funzione, che qualcuno o più considerano di secondo grado.

Io credo che la maggioranza stessa governativa possa compiere questo atto politico, anche perchè il Governo non ha posto la questione di fiducia: non l'ha posta all'altro ramo del Parlamento e non l'ha posta qui. Sicchè, se la maggioranza desse un voto contrario a questo disegno di legge governativo, il Governo rimarrebbe tranquillamente quello che è, senza alcun perturbamento, e rimarrebbe quello che è, io penso, il Ministro di grazia e giustizia o il Ministro della difesa. Sì e no, al massimo, ci potrebbe essere un amichevole e pacifico scambio di Dicasteri, cioè l'onorevole Moro alla difesa e l'onorevole Taviani alla giustizia. E non cambierebbe nulla, entrambi hanno la spada: l'onorevole Taviani sopra la toga e l'onorevole Moro sotto la toga.

Un fatto notevole è emerso solo nella discussione al Senato, ed è l'importanza che il Ministro ha dato alla famosa sentenza di Cas-

sazione a sezioni unite. Non ne ha più alcuna di fronte a noi, Parlamento. Dopo quella sentenza della Cassazione, noi possiamo dunque tranquillamente, costituzionalmente, legiferare in piena sovranità. Non possiamo decidere tra la Cassazione, che ha finito il suo compito dal punto di vista costituzionale, e la Corte costituzionale che si è già costituita. La Corte costituzionale è una garanzia per tutti. Noi, nell'attesa del funzionamento della Corte costituzionale, possiamo liberamente legiferare. Questo, ormai, è pacifico. (*Segni di consenso del ministro Moro*). La Corte costituzionale è una garanzia per tutti i cittadini, ma anche per il Parlamento. Infatti è il Parlamento che nomina una parte dei suoi componenti. Il fatto nuovo è solo questo: rinuncia da parte del Ministro della giustizia a considerare la sentenza della Corte di cassazione come un tabù per il Parlamento, intoccabile.

E mi sia permesso, perchè è piuttosto importante, ribattere le considerazioni che erano state fatte abbondantemente da alcuni settori alla Camera dei deputati e che qui abbiamo sentito ancora una volta da due senatori generali e da un collega giurista insigne, considerazioni fatte proprie dal Ministro della giustizia, in merito alla legislazione comparata. Non leggerò nulla, poichè non ne abbiamo il tempo. Tengo soltanto a disposizione dell'egregio collega Spallino, relatore di maggioranza, la documentazione.

Sono stati ricordati qui — ed abbondantemente anche all'altro ramo del Parlamento — gli esempi della Francia, dell'Olanda, del Belgio e della Svizzera. Per la Francia, l'Olanda e il Belgio, non occorre uno sforzo notevole per rendersi conto come quei Paesi imperialistici e colonialistici, quindi con truppe coloniali, con legioni straniere, abbiano bisogno di un Codice e di un Tribunale militare permanente anche in tempo di pace. Non occorre proprio nessuno sforzo particolare. E la Svizzera è un piccolo Paese militarmente organizzato in nazione armata. In Svizzera i soldati tengono in consegna a casa propria l'armamento leggero (fucili e munizioni) e perfino i cavalli: quelli di cavalleria e di artiglieria. In Svizzera tutti i cittadini sono soldati e tutti i soldati sono cittadini. In Svizzera il soldato che si è congedato è sempre soldato e rimane

cittadino. Grande privilegio — io dico — di un Paese che ha mille anni di vita e di conquiste democratiche. In Svizzera, onorevoli colleghi generali, perfino i generali sono considerati pericolosi. Infatti non esistono generali in tempo di pace, e solo uno in tempo di guerra: uno solo, onorevole Taviani. Se avvenisse questo da noi, credo che si produrrebbe una rivoluzione nei bilanci dello Stato ed anche nella democratizzazione delle nostre Forze armate.

Poi si è parlato, con circospezione, della Gran Bretagna e niente degli Stati Uniti di America. La Gran Bretagna è il solo Paese, unico nel mondo, che abbia uno sviluppo, storico e politico, tutto suo particolare, inconfondibile, anche perchè è una grande Isola. In Inghilterra, ancora oggi, i reparti che montano di guardia a Buckingham palace oppure a Saint James o alla torre di Londra, per attraversare la città, debbono avere il permesso scritto del Lord Mayor. In Inghilterra, in tempo di pace, i cittadini liberi non hanno avuto mai niente a che fare con i militari.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, onorevoli colleghi, voi non avete approfondito le ricerche, e d'altronde non era obbligatorio. Eppure abbiamo qualche cosa da imparare. L'ultima sentenza della suprema Corte degli Stati Uniti d'America, che rimonta al novembre del 1955, l'ultimissima sentenza, dice che un articolo del nuovo Codice penale militare è incostituzionale perchè, in base a quell'articolo, un militare, un ex combattente, è stato condannato per un reato commesso sotto le armi... Prego i colleghi di scusarmi, ma quando si parla e si sentono delle voci vicine, anche se di consenso...

**PRESIDENTE.** Il senatore Lussu ha ragione. Prego gli onorevoli senatori di sgombrare l'emiciclo e di prendere posto.

**LUSSU.** L'ultima sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America considera anticostituzionale un articolo del nuovo Codice penale perchè in base a quell'articolo è stato condannato un ex civile ex combattente, cioè in congedo illimitato, per un reato commesso sotto le armi, durante la guerra. Essa ha giudicato che anche in quel caso il civile, cioè ex

combattente, autore di un reato durante la guerra ma diventato civile, dovesse essere giudicato dai Tribunali ordinari.

E, onorevoli colleghi e onorevole Spallino, la Germania?

**SPALLINO, relatore di maggioranza.** Noi ci occupiamo dell'Italia.

**LUSSU.** Io parlo di Paesi, quelli d'altronde che avete citato più spesso, a civiltà simile alla nostra.

**SPALLINO, relatore di maggioranza.** Quale Germania? Ci sono due Germanie.

**LUSSU.** La Germania federale. Da oltre un anno correnti democratiche facenti capo principalmente alla socialdemocrazia ma anche ad altri partiti e alla stessa Democrazia cristiana, muovono una forte agitazione nelle organizzazioni, nei partiti, principalmente nelle città e in Parlamento, per far diminuire i poteri dell'Esercito, per ridurre al minimo l'influenza militare sulla società e sullo Stato; e non a caso perchè in queste correnti democratiche c'è l'ansia di veder allontanato dal Paese il pericolo imperialistico del militarismo prussiano e di quello nazista. Ed anche perchè il riarmo della Germania preoccupa delle grandi correnti di opinione pubblica in Francia, correnti che non facilmente sopporterebbero di rivedere l'Esercito tedesco con i suoi speroni, con i suoi elmi d'acciaio, marciare a passo d'oca come prima. Queste preoccupazioni peraltro non sono soltanto della Francia ma di tutta l'Europa e della democrazia in generale. Ebbene, ultimamente, proprio in questi ultimi giorni, al Bundestag si è conclusa questa grande campagna politica. Un disegno di legge governativo, che era come è di fronte a noi il disegno di legge che ci presenta l'onorevole Moro, secondo il quale i Tribunali militari dovevano avere una potestà permanente, è stato completamente capovolto; quasi all'unanimità si è votato contro, talmente il terrore del vecchio esercito ha impressionato tutti, anche per l'allarme che provoca in campo internazionale. I Tribunali stranieri sono stati soppressi e il Codice penale militare insieme con i Tribunali militari sono

stati ammessi solo in tempo di guerra e non in tempo di pace. Un cittadino smobilitato dall'Esercito non potrà mai rispondere di fronte ai Tribunali militari. Ecco la lezione, onorevoli colleghi! Ecco in quale situazione comparata si inserisce la nostra critica che è democratica; a spirito liberale, onorevole Zanotti Bianco, ma democratica.

L'onorevole Ministro nel suo discorso ha voluto ritornare sulla Commissione dei settantacinque e sui lavori dell'Assemblea costituente. Dirò poche cose, ma necessarie, poichè io parlo innanzitutto per la mia coscienza ma anche per la dignità politica del Gruppo a cui mi onoro di appartenere. Parlo anche con la speranza che dei colleghi della maggioranza, intellettualmente onesti, direi onesti puramente e semplicemente, vedano il problema così come è, nei suoi precisi termini, come è sorto e come si è sviluppato e come siamo arrivati a questa situazione di oggi.

Non rileggerò nulla. Il voto da cui uscì l'articolo 103? L'ho detto ieri in una interruzione che così cortesemente il collega Spallino mi ha concesso: fu un compromesso. Il voto da cui uscì l'articolo 103 fu un compromesso. Ma non è neppur vero che dalla coscienza giuridico-politica dei 75, all'Assemblea costituente si sia prodotto un regresso, per cui tutto è stato capovolto. Alla Commissione dei 75, la maggioranza non voleva i Tribunali militari in tempo di pace; all'Assemblea costituente non fu così. Siamo in parecchi qui, una decina dell'Assemblea costituente, e li cito non perchè noi abbiamo autorità, per l'interpretazione autentica della legge costituzionale, ma per far appello alla vostra memoria, colleghi dell'Assemblea costituente. All'Assemblea costituente si produsse un altro fatto. Alcuni gruppi facenti capo all'onorevole Bettiol, che non è un semplice democristiano isolato in Parlamento, ma un uomo politico notevole, con notevole influenza nel suo Gruppo, reclamavano il Tribunale militare e in tempo di guerra e in tempo di pace. La gran parte degli altri ammetteva il Tribunale in tempo di guerra, ma lo negava in tempo di pace.

Onorevoli senatori dell'estrema destra, allora nello schieramento qualunquistico del tempo, che fu una specie d'avanscoperta del vostro movimento d'oggi, nessuno voleva i Tribunali

militari in tempo di pace; l'onorevole Castiglia, l'onorevole Abozzi, l'onorevole Colitto, che allora non era liberale ma qualunquista, prendendo la parola o presentando emendamenti, hanno sostenuto il contrario.

Una parte molto forte dell'Assemblea costituente negava i Tribunali militari in tempo di pace e comprendeva nello schieramento tutti noi socialisti, comunisti, liberali, democratici, buona parte dei democristiani, repubblicani, alla testa l'onorevole Conti, un vecchio noto antimilitarista, tutto il Gruppo repubblicano deciso. Peraltro v'era il pericolo che il Gruppo dell'onorevole Bettiol riuscisse ad imporsi ed allora abbiamo tutti evitato di irrigidirci: l'onorevole Bettiol, pensando che noi potessimo avere la maggioranza e sopprimessimo anche i Tribunali di guerra, e noi temendo di rimanere in minoranza. Così, ci mettemmo d'accordo: Tribunali militari nel tempo di pace, ma soltanto per giudicare militari in servizio.

Ma vi pare che l'onorevole Conti, che l'onorevole Perassi, avrebbero mai dato la loro firma ad un ordine del giorno che istituiva il Tribunale militare in tempo di pace? Pensate voi che noi socialisti, noi comunisti, avremmo dato il voto ai Tribunali militari in tempo di pace? Ecco perchè si è arrivati al voto con l'accettazione di quel compromesso.

Parlando di Forze armate, per la nostra coscienza, se non per l'estrinsecazione del nostro pensiero giuridico politico, pensavamo soltanto ai reati militari commessi da un militare. Io ho citato ieri l'onorevole Sapienza, il quale per primo all'Assemblea costituente adoperò l'espressione « appartenenti alle Forze armate » Nel suo intervento, indirettamente, egli citò i militari, per fare intendere che si trattava di militari effettivamente con le stellette. Questo era evidente per tutti.

Ora, onorevole Ministro, Lei è obbligato al suo ufficio. Dica tutto quello che desidera con la sua preparazione giuridica e con il suo tatto politico. Ma non ci venga a dire che era equivoco il senso dell'articolo 103 all'Assemblea costituente. Questo non ce lo venga a dire, perchè è la negazione della verità, aggrungo della verità storica. L'Assemblea costituente è l'Assemblea che il popolo italiano si è data in un momento culminante della sua

storia. L'Assemblea costituente che cosa è se non la volontà liberamente espressa di un popolo che usciva dalla rivoluzione della Resistenza che ha dato al Paese la liberazione? In quell'evento storico l'Esercito era travolto nel crollo. Pensare che si fosse voluto ristabilire il Codice militare fascista, è una offesa alla verità storica, alla nostra coscienza democratica di uomini politici usciti dalla grande tragedia della avventura fascista e della guerra.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, abbia la bontà di ricordarsi che sta parlando per dichiarazione di voto.

LUSSU. La prego, non mi richiami. Capisco da me stesso. Sto parlando a nome di un Gruppo il quale dà a questa legge una importanza fondamentale. Sia cortese, onorevole Presidente. Conosco i miei diritti; sono molti anni che faccio parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Mi spiace di dover richiamare un parlamentare come lei.

LUSSU. E a me spiace di essere richiamato, come mi è dispiaciuto ieri, quando ella ha voluto richiamare con la sua autorità il collega Papalia mentre pronunciava uno dei discorsi più costruiti e più potenti che io abbia mai sentito in sei legislature.

PRESIDENTE. La prego di tenersi all'argomento.

LUSSU. La prego di non interrompermi.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, non permetto che usi questo tono.

LUSSU. Ho il Regolamento alla mano. Ella è la garanzia di noi tutti e perciò noi abbiamo per Lei la massima deferenza nel Parlamento.

Ed ho finito, onorevoli colleghi. Un argomento vorrei aggiungere. Il relatore di maggioranza della Camera dei deputati, poichè tutti gli altri argomenti non apparivano convincenti, ha trovato un altro argomento, una vera perla della corona: l'uomo della strada, egli ha detto, chiama militare l'uomo in con-

gedo. Questo è veramente il colmo! L'uomo della strada, cioè i bambini, le donne, gli uomini che camminano sui marciapiedi delle città o nei villaggi, chiamano militare l'uomo in congedo!

Ma tutti noi, o pressochè tutti, abbiamo prestato il servizio militare; e chi non ricorda la canzone dei congedati, l'ultima che cantavamo in caserma in coro? «Siamo borghesi, è finito il servizio militare, niente più militari!». E la donna, il bambino, l'uomo vestito civilmente per la strada, dicono: «quello è militare, quell'altro no», guardando i passanti vestiti in abito civile, con l'ombrello, con le calosce, quando piove, nevicca o c'è il fango! (*ilarità*).

Onorevoli colleghi ed onorevole Presidente, mi auguro che il Senato dia un voto degno del prestigio e della autorità che esso ha per la Costituzione: è un voto che non svonolge nulla, che non mette in discussione l'autorità e la dignità del giudice militare. Non è questo il problema: se ci mettessimo a discutere su questo parleremmo a lungo e non concluderemmo nulla. Il problema è invece questo: i militari in servizio devono essere giudicati da militari, i cittadini che non sono più sotto le armi e sono civili devono essere giudicati dalla Magistratura ordinaria. Ecco la questione ed ecco ciò che ha inteso dire l'articolo 103 della Costituzione repubblicana democratica! (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

SPALLICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Una brevissima dichiarazione di voto per cui non credo di incorrere in un richiamo dell'onorevole Presidente per la prolessità e nè per un tentativo di riaprire la discussione generale; dichiarazione di voto favorevole all'emendamento Zanotti Bianco, ed anche richiamo ad un principio di chiarezza e di giustizia.

Nel dibattito a cui abbiamo assistito in questo ramo del Parlamento, il ricordo del dibattito nell'altro ed anche il ricordo vissuto della Costituente — poichè io sono fra quella decina

di rappresentanti, a cui alludeva un minuto fa il senatore Lussu, presente in questa Assemblea — mi hanno confermata la persuasione, se mai ve ne fosse stato bisogno, che i membri dell'Assemblea Costituente, quando formularono l'articolo 103, volevano indubbiamente intendere colla denominazione di « appartenenti alle Forze armate » soltanto quelli che militavano sotto le bandiere e vestivano l'uniforme, e, naturalmente, non si poteva alludere nel modo più assoluto a quelli che si trovavano in congedo illimitato.

Ma d'altra parte io mi domando: come fare una distinzione ed un diverso trattamento giuridico tra cittadino e cittadino? Forse che dovremmo considerare diversi i cittadini italiani che hanno una circonferenza toracica X piuttosto che Y, e dovremmo dire che c'è una somma di responsabilità e di doveri per quelli che non ragguingono quella data circonferenza e ce n'è una viceversa molto superiore per gli altri che sono dotati di qualità fisiche maggiori? La legislazione che modella le proprie responsabilità su una figura fisica anzichè sulla morale è fuori della logica; io non la comprendo nel modo più assoluto. Ma mi si dice: c'è di mezzo il giuramento militare; d'accordo, e dall'altra parte non c'è forse la coscienza civica del cittadino? Non giura forse tacitamente fedeltà alle leggi ogni cittadino che esercita il suo diritto di voto? Non si dice, giustamente, che non è ammessa l'ignoranza della legge? Quindi l'osservanza gli è imposta anche senza la formalità del giuramento.

Qualcuno ha portato in campo la giurisdizione francese. Pur non condividendo i concetti che la ispirano, dobbiamo convenire che essa è di una basilare coerenza. In virtù di quella, sono trascinati davanti ai Tribunali militari tutti i cittadini, siano essi scarti di leva, od abilitati, quando debbano rispondere di reati militari. Non ci si venga poi a dire che in noi c'è una specie di irriverenza per le leggi fondamentali della difesa dello Stato, e una scarsa sensibilità per quelli che sono i crimini di spionaggio, di istigazione all'alto tradimento, di trafugamento di segreti militari. No, in noi c'è un profondo rispetto per la legge, per la divisa antica delle democrazie per cui un cittadino è uguale sotto tutti gli

aspetti e in abiti civili o militari, di fronte alla legge, sia o non sia un riformato di fronte alle commissioni di leva. (*Applausi dalla sinistra*).

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. A nome del Gruppo comunista dichiaro che esso darà il suo voto all'emendamento formulato dal senatore Zanotti Bianco. E ciò per tre motivi fondamentali. Innanzitutto perchè questo emendamento risponde interamente alle parole della Costituzione e pienamente allo spirito che le informa, talchè credo di potere prevedere non lontano il tempo nel quale, proprio per adeguarvisi, il Parlamento della Repubblica cesserà la formula oggi sottopostaci, e che probabilmente sarà approvata, per redigere finalmente quella che fin da oggi dovrebbe essere votata.

In secondo luogo perchè il testo del senatore Zanotti Bianco si ricollega direttamente ad un passato giuridico del nostro Paese luminoso, onesto e civile. Voglio ricordare che la norma antica alla quale la legislazione fascista credette di apportare così profonda e deformatrice modificazione fu elaborata in un tempo nel quale l'Esercito italiano era veramente l'Esercito del popolo italiano, un tempo in cui l'Esercito italiano fu lo strumento glorioso di quelle guerre di liberazione e per l'indipendenza che ricevette da lui la loro impronta e che gli diedero virtù le più elevate di civismo e di eroismo. Ma poi l'Esercito italiano fu deviato dalla sua funzione naturale, quella che sta scolpita nella Costituzione: la difesa del sacro suolo della Patria. E ciò avvenne perchè si comprese che, da quel momento, i motivi che spingevano coloro che ne avevano il potere a portare l'Esercito ad imprese tanto diverse e contrastanti da quelle che gli erano proprie, non avrebbero trovato eco nello spirito del popolo italiano, e si avvertì la necessità di forzare tutta la legislazione sull'Esercito, ivi compresa quella relativa alla giurisdizione militare.

Oggi che, per norma costituzionale e volontà del popolo, l'Esercito è nuovamente destinato

alla sola difesa del sacro suolo della Patria e che pertanto non può più immaginarsi un dissidio tra lo spirito del popolo e quello dell'Esercito, non si può non tornare anche in termini giuridici ai principi e alle norme dei tempi in cui l'Esercito era tutto intero dedicato a quel grande compito.

La terza ragione per la quale noi voteremo a favore dell'emendamento del senatore Zanotti-Bianco, è che esso risponde alle profonde aspirazioni democratiche della grande maggioranza del nostro popolo.

L'inquietudine che permeò tutta l'Italia in occasione di certi episodi che furono già richiamati nel corso di questa discussione, ne ha dato testimonianza. Purtroppo quella inquietudine servì, sì, a porre all'ordine del giorno della Nazione la questione, ma non giunse ad imporre a tutte le parti politiche e al Governo la restaurazione delle norme giuridiche che sole potrebbero soddisfare le esigenze che si manifestarono allora.

Manca, nel disegno di legge del Governo, la nettezza, la chiarezza, la consequenzialità che dovrebbero caratterizzare la ricostruzione, tanto ritardata, dell'edificio della nostra legalità così profondamente diroccato dal regime che l'insurrezione popolare ha travolto e rovesciato: gli manca chiarezza e consequenzialità che dovrebbero invece caratterizzare il progressivo consolidamento della legalità repubblicana.

L'emendamento Zanotti Bianco mira invece a questo risultato. Perciò noi gli daremo il nostro voto favorevole. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

NACUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Signor Presidente, il Gruppo del partito nazionale monarchico esamina il problema obiettivamente, senza spinte politiche nè sentimentali, che in materia legislativa sono sempre perniciose.

Pertanto, allo scopo, lo esamina sotto due punti di vista: uno di opportunità politica, l'altro di esegesi di un articolo della Costitu-

zione. Per quanto attiene alla opportunità pratica, ritiene essere indispensabile il rendere al più presto operante il disegno di legge che limita la competenza del tribunale militare. Quanto alla esegesi della Costituzione, è convinto di applicare l'articolo 103 di essa in conformità di quelli che furono i lavori preparatori, secondo l'esposizione fatta dal relatore di maggioranza e dal Ministro.

Perciò a mio mezzo dichiara che darà voto contrario all'emendamento, comunque apprezzabile, del senatore Zanotti Bianco.

CERICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Comprendo le ragioni e i sentimenti che hanno ispirato il senatore Zanotti Bianco, persona di alta coscienza civica e morale, a presentare il suo emendamento all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Non posso concordare sul contenuto e sulla portata di tale emendamento perchè lo ritengo non confacente ad assicurare la migliore funzionalità delle Forze armate.

Le Forze armate, come qualsiasi organismo, hanno fondamentali esigenze di funzionalità; esigenze che verrebbero compromesse dall'approvazione di questo emendamento. Come spiegai nel mio discorso di ieri, l'appartenenza alle Forze armate incomincia, per l'individuo, il giorno in cui il cittadino si presenta per la iscrizione alle liste di leva e finisce il giorno in cui egli non ha più doveri conseguenti ad obblighi di richiamo militare. Durante tutto questo periodo il cittadino ha specifici obblighi e doveri da assolvere. Deve rispondere alla chiamata alle armi, deve rispondere alle chiamate di controllo, deve segnalare i cambi di residenza, non può espatriare senza autorizzazione, ha l'obbligo di presentarsi ai richiami alle armi per addestramento o per mobilitazione, o per calamità nazionali. Nell'emendamento Zanotti Bianco si leggono queste parole: « e ci ritornano soltanto » (cioè sotto la giurisdizione militare) « dal momento in cui sono richiamati alle armi ». Sembrerebbe quindi che, in base all'emendamento Zanotti Bianco, solo la effettiva presenza alle armi costi-

tuisca titolo per essere giudicato dal tribunale militare.

Ora io mi domando e vi domando: se taluno non si presenta alla chiamata alle armi o non si presenta ai richiami, chi lo giudica: il tribunale ordinario o il tribunale militare? (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

Se vi sono di quelli che respingono le cartoline rosa, chi li giudica: il tribunale ordinario o il tribunale militare? Qui bisogna essere ben chiari e precisi.

La Repubblica italiana è uno Stato democratico che tutti noi dobbiamo servire ma, per servirlo, dobbiamo incominciare a non diminuire e a non compromettere la funzionalità delle Forze armate, la loro efficienza e la loro saldezza. Considero la giurisdizione penale militare, per i reati inerenti ai doveri che ineriscono alla perfetta funzionalità delle Forze armate, elemento basilare, indispensabile ad assicurare loro efficienza e saldezza.

Se vogliamo coscienziosamente servire la Repubblica italiana dobbiamo preoccuparci di assicurare alle sue Forze armate tutti gli indispensabili attributi per renderle operanti e vitali nella loro armonica funzionalità. Riterrai mia colpa contribuire col mio voto a far passare un emendamento che, a mio giudizio, non sarebbe confacente al buon funzionamento delle Forze armate. E per questo motivo, ed esclusivamente per esso, che mi dichiaro contrario e voterò contro l'emendamento stesso. (*Approvazioni dal centro. Vivaci commenti dalla sinistra*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, procediamo alla votazione. Si dia nuovamente lettura dell'emendamento del senatore Zanotti Bianco.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

” I militari durante il tempo in cui trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare; e ci ritornano soltanto

dal momento in cui sono richiamati alle armi, sia per prestare servizio, sia per le rassegne previste dai regolamenti ” ».

PRESIDENTE. Comunico che dal senatore Marzola e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione su questo emendamento sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Agostino, Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Artiacco, Asaro, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Battaglia, Bellora, Benedetti, Bertone, Bisori, Bittosi, Boccassi, Bolognesi, Bosco, Bosi, Bosia, Braccesi, Braschi, Buglione, Busoni, Bussi,

Cadorna, Calauti, Cappellini, Carelli, Carmagnola, Cemmi, Cenini, Cerica, Cermignani, Ceschi, Cianca, Ciasca, Cingolani, Clemente, Colombi, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cusenza,

De Bacci, De Bosio, De Giovane, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Pietro, Di Rocco, Elia,

Fabbi, Fantuzzi, Farina, Ferrari, Ferretti, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati,

Galletto, Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giardina, Giua, Giustarini, Gramagna, Grammatico, Grampa, Granzotto Basso, Grava, Guariglia,

Imperiale, Iorio,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Lorenzi, Lubelli, Lussu,

Magliano, Mancinelli, Mancino, Martini Camia, Mariani, Marina, Mariotti, Martini, Marzola, Massini, Mastrosimone, Medici, Menghi, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Messe, Minio, Molinari, Molinelli, Monni, Montagnani, Moro, Mott,

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negri, Negroni, Page, Palermo, Pallastrelli, Pannullo, Pappalia, Pastore Ottavio, Pelizzo, Pellegrini, Petti, Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piola, Ponti, Porcellini, Prestisimone, Pucci,

Ragno, Ravagnan, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Saggio, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sibille, Smith, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spezzano,

Taddei, Terracini, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Tupini, Turani, Vaccaro, Valenzi, Varaldo, Voccoli, Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal senatore Zanotti Bianco:

Votanti . . . . .	180
Maggioranza . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	95

(Il Senato non approva).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli emendamenti presentati dal senatore Messe sull'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al primo capoverso, sostituire alle parole: " dei precedenti articoli 5 e 6 " le altre: " del precedente articolo 5 " ».

« Al secondo capoverso, aggiungere dopo le parole: " 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato) ", le altre: " qualora trattasi di atti, documenti o cose che ab-

biano destinazione esclusiva per le Forze armate " ».

« Al secondo capoverso, inserire dopo le parole: " 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); " le altre: " 93 (procacciamento e rilevazione di notizie di carattere riservato), se i fatti sono commessi a scopo di spionaggio ai sensi degli articoli 86, 87, 88, 89, 89-bis; " ».

PRESIDENTE. Il senatore Messe ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

MESSE. Li ritiro, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

#### Art. 2.

Gli articoli 77, 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 77. (*Alto tradimento*). — Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

È punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata ».

« Art. 79. (*Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Il militare che offende l'onore o il prestigio del Pre-



sidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni ».

« Art. 81. (*Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate dello Stato*). — Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della Liberazione ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 212 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente :

« Art. 212. (*Istigazione a commettere reati militari*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'articolo 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione ».

(È approvato).

#### Art. 4.

Gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti :

« Art. 200. (*Disposizioni penali applicabili*). — In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari

in servizio, in luogo delle disposizioni del codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti ».

« Art. 214. (*Militari in congedo*). — Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, semprechè l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'articolo 7 del codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo ».

« Art. 238. (*Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato*). — È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purchè il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi ».

« Art. 240. (*Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare*). — Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice ».

« Art. 241. (*Militari in congedo assoluto*). — Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato ».

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Messe ha presentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Sostituire il secondo capoverso con il seguente :

” Art. 214. (*Militari in congedo*). — Le disposizioni degli articoli precedenti si appli-

cano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo: ma quella dell'articolo 212, qualora l'istigazione sia rivolta ad altro militare in congedo, è limitata al caso che il fatto, nei cui confronti si compie la istigazione, costituisca uno dei reati indicati nell'articolo 7 » »;

« Sopprimere il terzo capoverso (e conseguentemente il riferimento all'articolo 238 contenuto all'inizio dell'articolo) ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Messe ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**MESSE.** Li ritiro.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

#### Art. 5.

Gli articoli 21, 80 e 211, ed il secondo comma dell'articolo 221 del codice penale militare di pace sono soppressi.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Taddei. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

« *Sostituire alle parole:* " Gli articoli 21, 80 e 211, " *le altre:* " Gli articoli 80 e 211 " ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Taddei ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**TADDEI.** Onorevole Presidente, questo emendamento è collegato con l'altro emendamento da me proposto all'articolo 8; chiederei perciò di giustificare il mio atteggiamento anche in relazione all'emendamento presentato all'articolo che dobbiamo ancora esaminare.

**PRESIDENTE.** D'accordo.

**TADDEI.** Con riferimento a quanto l'onorevole Ministro ha avuto la bontà di dirmi, per quanto io sia convinto che nell'attesa di

quelle che potranno essere le precisazioni in ordine alla nozione di reato militare, sarebbe stata miglior cosa soprassedere alla soppressione pura e semplice, come è stato fatto dell'articolo 264; per quanto io sia convinto che tale soppressione sia di particolare gravità nei riflessi della efficienza delle Forze armate, ed io voglio riferirmi qui ai riflessi d'ordine morale e disciplinare, perchè tale soppressione mortifica la giurisdizione militare togliendole una amplissima sfera di applicazione, vale a dire tutti quei reati commessi dai militari in servizio, e che costituiscono, come ho avuto occasione di dire, la vera ossatura della delinquenza militare; e per quanto io sia anche convinto che le conseguenze di questa soppressione si faranno sentire immediatamente, dalla data cioè di entrata in vigore di questa legge; tuttavia per le ragioni di opportunità contingente, espresse dall'onorevole Ministro, ma anche, ed in modo principale, per voler prendere atto di quanto il Ministro stesso ha detto circa la precisazione del reato militare, che sarà fatta in avvenire, ritiro l'emendamento nella fiducia che così facendo la mia tesi non debba considerarsi definitivamente superata. Questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ritira allora anche l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8?

**TADDEI.** Sì, onorevole Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

#### Art. 6.

All'articolo 85 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate ».

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Messe ha ritirato l'emendamento soppressivo di questo articolo in quanto connesso agli emendamenti all'articolo 1, già da lui ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

#### Art. 7.

Fra l'articolo 89 e l'articolo 90 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

« Art. 89-bis. (*Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio*). — È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1) o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ».

(È approvato).

#### Art. 8.

L'articolo 264 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 264. (*Connessione di procedimenti*). — Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo

da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo ».

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Taddei ha dichiarato di ritirare il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:

#### " Art. 8.

L'articolo 264 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

' Art. 264. (*Giurisdizione militare e reati obiettivamente militari*). — Ai Tribunali militari appartiene altresì la cognizione dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili di ufficio commessi da militari:

1) a danno del servizio militare o dell'Amministrazione militare;

2) a danno di altri militari, purchè in luoghi militari o a causa del servizio militare;

3) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare ».

#### " Art. 8-bis.

Dopo l'articolo 264 del Codice militare di pace aggiungere il seguente:

' Art. 264-bis. (*Connessione di procedimenti*) . . . .'. (*Identico al testo dell'articolo 8 del disegno di legge* »).

Metto quindi ai voti l'articolo 8 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 9.

Dopo l'articolo 292 del codice penale è inserito il seguente :

« Art. 292-bis. (*Circostanza aggravante*). — La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale *militare di pace* Q.

(*È approvato*).

Art. 10.

Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione. Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati: l'articolo 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'articolo 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; l'articolo 103, settimo comma, del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, l'articolo 2, terzo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1025; ed ogni altra norma compatibile con le disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 11.

I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, cessano di essere devoluti alla

competenza della giurisdizione penale militare, sono trasferiti al giudice ordinario competente secondo le norme del codice di procedura penale, se siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare pronunciata prima di tale data, si considera come appello, e su di essa decide il giudice che sarebbe stato competente qualora in primo grado avesse deciso il giudice ordinario.

Le parti possono presentare motivi aggiunti nel termine di otto giorni a decorrere da quello in cui venne eseguita la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

MARZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOLA. A questo punto, signor Presidente, ai fini dell'accertamento della situazione di voto, chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

I senatori Picchiotti ed altri hanno presentato un articolo 11-bis. Prima di darne lettura, mi permetto di far osservare al senatore Picchiotti che questo emendamento, per il suo contenuto, è sostitutivo dell'articolo 12, che prevede la data di entrata in vigore della legge. Pertanto, se non si fanno osservazioni, farò dare prima lettura dell'articolo 12 e poi dell'emendamento del senatore Picchiotti.

PICCHIOTTI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 12.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo dei senatori Picchiotti ed altri.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« La presente legge non si attua fino a quando non sia assicurata l'indipendenza dei giudici dei Tribunali militari, del Pubblico Ministero presso di essi e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Nell'attesa dei provvedimenti legislativi che assicurino tale indipendenza, si applica il Codice penale militare del 1869 ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Signor Presidente, il movimento di stupefazione che ha suscitato la lettura del mio emendamento deve essere superato da un ricordo: quello dell'onorevole Leone che proprio sostenne quello che io ho trascritto nel mio emendamento. Avete dimenticato forse le parole dell'onorevole Leone?

*Voci dal centro.* No!

PICCHIOTTI. Bene; allora imprimetevelo bene nella mente: se volete seguirlo, date la indipendenza al magistrato militare.

Tutto questo, del resto, non è affatto una novità, perchè all'articolo 108 della Costituzione, se non ho le traveggole a quest'ora bruciata dall'appetito, la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero e dei tribunali militari.

Naturalmente io già avevo preveduto che v'era una carenza di legge per cui si sarebbe tornati al Codice del 1941, che assolutamente per noi è inaccettabile. Perciò ho rimediato. Aspettavo una risposta dall'onorevole Ministro a quella mia domanda, ma egli ha fatto come fanno gli avvocati: ha detto « gliela dirò all'ultimo » ma la risposta non è venuta. Spero sia accolta dandole voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore di maggioranza*. Do atto all'onorevole Picchiotti che effettivamente, nella famosa seduta del 21 novembre 1947, l'onorevole Leone, incaricato da un gruppo di costituenti, disse che bisognava almeno garantire l'indipendenza della Magistratura militare. Però nè l'onorevole Leone allora, nè l'onorevole Picchiotti oggi hanno portato qui in concreto alcuna prova di dipendenza o che dei magistrati militari. Fino a questo momento, per quanto io ne sappia... (*interruzioni dalla sinistra*) ... i giudici militari hanno giudicato con pienezza delle loro funzioni, con indipendenza e con giustizia. (*Interruzioni dalla sinistra*). La maggioranza della Commissione è contraria. Del resto la stessa Costituente fu contraria alla proposta Leone.

SPEZZANO. L'onorevole Spallino ride quando dice queste cose. Perché?

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo dire...

*Voce dalla sinistra (rivolta al senatore Spallino)*. Sei troppo sulla via di Damasco.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. ... che alla Camera ci occupiamo della riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Vi è un comitato ristretto della Commissione di giustizia, sotto la Presidenza dell'onorevole Amatucci, che sta provvedendo a questo adeguamento. Sotto questo profilo non posso che assumere l'impegno — e mi sarà dato atto che quanto da me assunto viene condotto a termine — di fare effettivamente questa revisione e non perchè siano da lamentare, come ho avuto occasione di dire e come il senatore Spallino ha confermato, casi di pressioni sui Tribunali militari, ma per stabilire anche in linea di principio il miglior assetto per i Tribunali medesimi.

L'emendamento del senatore Picchiotti è un po' un giochetto finale in questa discussione. Il senatore Picchiotti si renderà conto che il suo emendamento è forse improponibile, ve-

nendo esso a negare quanto è stato prima stabilito e venendo a dare applicazione ad un principio che poc'anzi è stato respinto. (*Interruzioni dalla sinistra*). Il Senato ha respinto l'emendamento Zanotti Bianco e non è lecito ritenere... (*interruzioni dalla sinistra*) ... che lo abbia respinto come disciplina definitiva, ma sia invece disposto ad accettarlo come disciplina transitoria. Stando questa preclusione, se l'emendamento del senatore Picchiotti fosse accettato, ciò significherebbe che si applicano in pieno le attuali disposizioni del Codice penale militare del 1941. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Pertanto, siccome ritengo che esso potrebbe produrre un risultato tutto diverso da quello che egli si propone e pur dando atto dello spirito creativo e della capacità battagliera del senatore Picchiotti, vorrei pregare il senatore Picchiotti di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, mantiene l'emendamento?

PICCHIOTTI. Lo mantengo, perchè ha un significato del tutto diverso da quello indicato dall'onorevole Ministro.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo emendamento è simile a quello del senatore Zanotti Bianco, che il Senato ha testè respinto.

PRESIDENTE. Mi permetto di dubitarne. L'emendamento Zanotti Bianco aveva un'altra portata.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Picchiotti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Prestisimone. Ne ha facoltà.

PRESTISIMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sul dibattito della competenza dei tribunali militari si è tanto parlato in entrambi i rami del Parlamento, spaccando, non nelle solite classiche quattro parti, bensì in 16, il capello della democrazia.

Ma perchè tutte queste interminabili discussioni? In ultima analisi, avvolgendo la questione stessa nell'orpello della legalità e del rispetto alla Costituzione, si è tentato sottrarre alla giurisdizione del magistrato militare, ritenuto più rigido, taluni fra i più abominevoli delinquenti che un Paese possa esprimere dalla sua matrice: i giuda della Patria, i caini dei propri fratelli.

In questo momento mi vengono alla mente gli annegati del Conte Rosso, fra i quali annoveravo tanti compagni d'arme, affondato in vista della Sicilia per una infame segnalazione fratricida; e sono certo di interpretare i sentimenti degli autentici combattenti e particolarmente delle madri, delle vedove, degli orfani di quanti caddero, più che per l'offesa nemica, vittime del tradimento, affermando che, almeno per i reati di tradimento, spionaggio e sabotaggio, i colpevoli siano sempre deferiti al giudizio dei tribunali militari, senza distinzione di sesso, senza discriminazione nè di tempo, nè di qualità. Ma purtroppo, anche questa volta, il Governo, subendo le pressioni della sinistra, nel suo progetto limita la competenza dei tribunali militari nel caso dei reati infami e infamanti di cui sopra. Tuttavia, non certo generosamente la sinistra ha addebitato alla maggioranza un passo indietro di un secolo, poichè il codice penale militare albertino prima e poi l'altro del 1869, rimasto in vigore fino al 1941, prevedevano la competenza dei tribunali militari soltanto per i militari in servizio.

Ma, onorevoli colleghi, le cose oggi sono forse uguali a quelle dei tempi di Amleto? Quanta acqua non è passata sotto i ponti di Torino, di Firenze e di Roma? Allora le guerre interessavano soltanto i sovrani, e, sotto certi aspetti, erano quasi questioni di famiglia. Poi le guerre si sono sempre più ingigantite e il motto orgoglioso che Carlo V aveva fatto incidere sui suoi cannoni « *Ultima ratio regum* » è divenuto *l'ultima ratio* delle Nazioni ed ora dei continenti. I cannoni sono divenuti atomici ed

altri tremendi mezzi, come gli aerei ed i carri armati, solo per citarne alcuni, hanno fatto il loro ingresso sui campi di battaglia.

Con un simile spaventevole progresso nel campo bellico, è naturale che anche il codice penale militare si sia dovuto adeguare alla tristezza dei tempi. Allora, infatti, in tempo di pace era pressochè impossibile lo spionaggio. I segreti militari del tempo erano segreti di pulcinella, tutti conoscevano i mezzi bellici in dotazione ai vari eserciti; i fucili si caricavano in non ricordo più quanti tempi e bastava essere mancanti di un incisivo — i cartocci si rompevano con denti — per essere riformati. Che tempi idilliaci quelli! Non parliamo poi delle fortezze, le cui ubicazioni erano arcinote, e quando scoppiava la guerra, mancava poco che gli eserciti in campo rispettivamente non mandassero i cartelli di sfida precisando il giorno, l'ora, la località d'incontro. La sorpresa, questo grande fattore morale, era allora trascurata. Mi piace ricordare, benchè di qualche secolo precedente al codice albertino, la battaglia di Fontenay, allorchè i francesi gridarono cavallerescamente agli inglesi: « *Messieurs les anglais tirez pour les premiers* » e gli inglesi, che sono stati sempre gli inglesi, tirarono per primi!

Oggi, invece, col progresso e con l'ingigantimento e la complessità delle forze armate, che, si badi bene, non sono più le sole a sostenere la guerra, lo spionaggio è a portata di tutti, anche dei gradi minimi, e i danni possono essere incalcolabili. Tutti, chi più o chi meno, vengono a conoscenza di segreti di importanza talvolta determinante, senza contare la tecnica dello spionaggio, che si è così perfezionata. Come sono lontani i tempi quando Federico II, durante la guerra dei sette anni, un giorno che portava un cappello nuovo e i suoi generali compiaciuti glielo ammiravano, ebbe ad esclamare: « Se il mio cappello conoscesse una minima parte di quello che penso, non esiterei un istante a buttarlo nel fuoco ». E dire che Federico di Prussia era tanto avaro!

Oggi la tecnica dello spionaggio, come ho detto, si è assai aggiornata. Centrali apposite raccolgono anche le informazioni apparentemente le più insignificanti per metterle assieme, come tessere musive, e ricavarne così un

perfetto mosaico comprensibile anche ai meno iniziati. In queste condizioni, è logico che ogni Paese si premunisca ed in Italia tanto più è necessaria questa difesa in quanto lo spionaggio ed il sabotaggio possono essere messi al servizio di una ideologia.

Durante la discussione del presente disegno di legge da tutte le parti si è parlato di attaccamento alla patria, ma non dobbiamo dimenticare che altra volta, proprio in questa Aula, da una parte fu autorevolmente affermato che, qualora l'Italia dovesse essere trascinata in campo contro un certo gruppo di Nazioni, quella parte non avrebbe disertato la guerra, ma l'avrebbe sabotata. Ora, se la guerra è deprecabile, anzi deprecabilissima, un vero castigo di Dio, non per questo è improbabile. Quindi, sin dal tempo di pace, bisogna prendere le misure atte a difendersi. Ecco perchè la nostra parte, pur stando all'opposizione, vota a favore del presente disegno di legge pur dichiarando che, a suo modo di vedere, non soddisfa affatto le esigenze difensive della Nazione; la nostra parte confida tuttavia che, con la evoluzione del pensiero e con la progressiva chiarificazione delle idee, si possa addivenire ad una giusta definizione della questione, nell'interesse supremo della difesa della Patria. (*Vivi applausi dalla destra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, propongo all'Assemblea di rinviare di mezz'ora l'inizio della seduta pomeridiana.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il Senato tornerà pertanto a riunirsi in seduta pubblica alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

*La seduta è tolta alle ore 13,45.*